

D V.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1886

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Del Giudice fa una rettificazione relativa al Resoconto sommario di ieri. — Discussione del disegno di legge relativo a modificazioni alla legislazione sugli scioperi — Parlano nella discussione generale i deputati Panattoni, Demaria, Musini, Trompeo, Maffi, Sbarbaro, il ministro di grazia e giustizia, il relatore Di San Giuliano, i deputati Cavalletto, Cuccia, Filì Astolfone ed Indelli — Si dichiara chiusa la discussione generale. — Si delibera d'iscrivere nell'ordine del giorno di lunedì la discussione sul bilancio di assestamento. — Comunicasi una domanda d'interrogazione del deputato Miniscalchi sulle intenzioni del ministro della guerra relativamente alle servitù militari, ed una del deputato Corrado relativa alla coltivazione dei tabacchi ed alla condizione del personale che vi è addetto. — Il ministro dei lavori pubblici propone che sia discusso nella tornata di venerdì il disegno di legge che approva gli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona — La Camera approva. — Il presidente del Consiglio dichiara di rispondere, quando verrà la loro volta, alle interrogazioni ieri annunciate dei deputati Gaetani di Laurenzana e Velini.*

La seduta comincia alle ore 2.25 pomeridiane.  
**Di San Giuseppe**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice sul processo verbale.

**Del Giudice.** Nel *Resoconto sommario* della tornata d'ieri è incorso un errore, che a me preme rettificare.

Nella replica alla risposta che gentilmente fece l'onorevole guardasigilli alla mia interrogazione, rilevai l'importanza politica del documento pubblicato, ed interessai il Governo a vegliare e provvedere alla sicurezza del paese.

Nel *Resoconto sommario* questo incidente è riportato così:

“ **DEL GIUDICE** prende atto di questa dichiarazione, lamenta la pubblicazione di un documento

importante e si augura che il Governo sappia vegliare e provvedere „.

Evidentemente il mio concetto è stato frainteso. Pare che io abbia lamentato la pubblicazione non solo, ma che abbia invitato il ministro a provvedere, perchè non si rinnovino per l'avvenire fatti di questa natura.

Siccome il *Resoconto sommario* è poi quello che il pubblico legge, perchè pochi leggono il resoconto ufficiale, evidentemente a me rincresce che il mio concetto sia stato così inesattamente riferito.

Certo si tratta di un equivoco, perchè la riconosciuta capacità e buona fede di chi compie questo servizio, esclude qualunque altra interpretazione.

Del resto giacchè mi trovo a parlare, e siccome

a me pare che astrazione fatta dalle considerazioni sull'interesse del processo al quale quel documento si riferisce, e per cui giustamente fu dall'onorevole ministro guardasigilli deplorata la anticipata pubblicazione di quel documento, nell'interesse della cosa pubblica, a me pare che i giornali che quella pubblicazione avevano fatta, avevano compiuto un'opera patriottica e meritoria, così prego l'onorevole presidente di disporre che nel *Resoconto sommario* di oggi sia eliminato e corretto l'equivoco in cui si è incorso ieri.

**Presidente.** Sarà tenuto conto di questa sua dichiarazione, nel processo verbale e nel *Resoconto sommario* della tornata d'oggi.

**Del Giudice.** La ringrazio.

(Il processo verbale è approvato).

### Congedo.

**Presidente.** L'onorevole Filopanti ha chiesto un congedo di giorni 60 per motivi di salute.

(È concesso).

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Branca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Branca.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per proroga del termine fissato con la legge del 29 novembre 1885 per lo sgravio provvisorio del sale e dell'imposta fondiaria e l'aumento provvisorio di altri tributi.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

Prego gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e dell'interno di dichiarare se accettino che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

**Tajani, ministro guardasigilli.** Accettiamo.

**Presidente.** Si dà lettura del disegno di legge (Vedi Stampato n. 114-A).

La discussione generale è aperta; ed ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni, iscritto primo contro il disegno di legge.

**Panattoni.** Signori! Facile mi sarebbe dissertare a lungo sulla libertà di associazione fra gli operai,

per la tutela dei loro comuni interessi; sopra i rapporti necessari tra capitale e lavoro; sopra la mutabilità delle leggi, le quali debbono di necessità essere armonizzate con le aspirazioni e i bisogni delle età progredite. Ma tutto questo non potrebbe condurre che a una inane discussione accademica.

Siamo in tema di riforme sociali; e qui troppo spesso dinanzi a noi fosforeggiano lirismi arcaici, che poi evaporano in una sterile e vacua realtà. Sacrifico la parola: mi preoccupo solo dei fatti.

Si richiamò la nostra attenzione sopra *disposizioni* (questo è il titolo del disegno di legge) che riguardano gli scioperi.

Io sono lieto di porgere omaggio di lode all'egregio relatore, che seppe con tanto studio a noi porgere, intorno a sì grave argomento, una completa monografia.

Ma, mentre la Commissione presume avere assicurata quella che essa chiamò *libertà di coalizione*, a me pare che all'operaio si minaccino sanzioni sempre più restrittive. Io dubito molto che essa sia nel proprio intento riescita.

Penso che, quali si formularono gli articoli del disegno di legge siano la negazione degli intenti della relazione. Penso che di questa legge sia errato persino il titolo.

E anzi tutto non mi si dica pedante, se comincio dal considerare il progetto dal lato filologico. Sembra il relatore giustamente preoccupato della proprietà del linguaggio; e confusi due momenti diversi, *coalizione* e *sciopero*, crede che l'uso della sola parola *sciopero* basti a riprodurre gli intuiti della vagheggiata riforma.

Ebbene, tenero alla pari di lui della proprietà del linguaggio, alla pari di lui desideroso che le nostre leggi si conformino una buona volta ai modi della corretta italianità, penso (con il Fanfani) della parola *coalizione*, che ce la siamo presa dai francesi, e sarebbe ottima cosa se loro la rendessimo. Tuttavia la parola esprime un'idea, un concetto tutto particolare; e penetrata nell'uso, come è, non potremmo più farne a meno.

E di vero, altro è *sciopero*, altro è *coalizione*. Quale si adopera, la stessa parola *sciopero* non appartiene a corretto idioma.

Invece nell'uso corretto è la parola *sciopro*. E ne incontriamo un esempio nella novella del Salvini, ove si narra di tale "andato a portare ceppi un dì di sciopro al Sere di Settignano".

Ma quale concetto vi trasse, o signori, a formulare questo vostro disegno di legge? Miraste a punire (secondo io leggo) l'opera di chiunque ab-

bia attentato con minacce o con violenza alla libertà altrui di lavoro.

Giova fin d'ora si noti. Voi diceste *chiunque*: quindi presa di mira anche l'opera individuale di un solo; e la punibilità non limitata alla cospirazione dei vari collegati in un concerto comune.

A parte siffatto concetto, in cui non so consentire, non credo sia da usarsi la parola sciopero, nel senso in cui voi la usate; nè mai potrebbe considerarsi in essa sintetizzato il fine di questa legge.

Sciopero significa ozio, abbandono del lavoro.

Ora come punire la inazione dell'operaio? No: la legge ha bisogno di formule diverse.

Voi riconosceste il principio di libera coalizione; ma ne volete puniti gli effetti. Trattasi di padroni o di operai, voi li punite quante volte i rapporti tra loro siano turbati, sia con violenze, sia con minacce, sia con raggiri. Ebbene, sono forse codeste configurazioni di sciopero, o non sono piuttosto configurazioni di coalizioni industriali? E per punirle era veramente necessaria e opportuna una legge speciale?

La legge comune bastava. Quale essa è, lumeggiata dalla giurisprudenza, non occorre novità a porla in armonia con le idee progredite dei tempi.

Io non esito a dichiararlo. Ai miei occhi appare più liberale, più consentaneo alla ragione dei tempi nuovi il nostro codice penale, quale è; e lo preferisco a questa vostra legge speciale.

E qui, mirando voi ad abrogare le disposizioni del codice, non so come solo abbiate tenuto conto del codice italiano; dimenticando, nelle vostre *disposizioni transitorie*, che talune regioni (la Toscana) sono rette da leggi tutte proprie e diverse.

Nel disegno vostro volete consacrata l'abrogazione degli articoli 385, 386, 387 e 388 del codice penale italiano; e non fate parola dell'articolo 203 del codice penale toscano. È grave omissione. La legge, che espressamente non sia abrogata, continua di sua virtù; non perde la applicabilità originaria.

Quale è il pensiero che domina la legge, che esaminiamo? Si vollero punite le violenze, le minacce e gli inganni tesi all'altrui buona fede, quante volte nell'un modo o nell'altro, sia dai padroni e dagli industriali, sia dagli operai, si menomi la libertà del lavoro. E nel vostro pensiero è senza dubbio un progresso, di che dobbiamo a voi lode; mentre a differenza del codice penale italiano, avete sanzionato un principio di eguaglianza, parificando le condizioni e

gli effetti della responsabilità degli uni e degli altri. Questa anomalia era da lamentare nel codice penale italiano: mentre l'operaio era duramente colpito col carcere, al padrone o all'industriale non era comminata che lieve pena afflittiva, e si suppliva con pena pecuniaria.

Invece voi avete voluto equiparare la sorte degli uni e degli altri. E io vi do lode per avere tolta così questa disparità di trattamento, questa che mi dava l'idea di una aristocrazia del reato.

Ma, fuori di questo, voi avete peggiorato le disposizioni del codice penale italiano. Infatti il Codice presuppone di necessità tre condizioni, a che possa parlarsi di attentato contro le industrie e la libertà del lavoro. A costituire reato si richiede contemporaneamente concorrano concerto, illegittimità di causa, principio di esecuzione. Si richiede cioè che la coalizione sia stata occasionata da ingiuste pretese, e abbia cominciato a manifestarsi con violenza o con frode, a danno altrui. Invece con il vostro progetto sarebbe eliminata la condizione di un precedente concerto criminoso: e tolta la idea della coalizione tra più, a che vi fosse reato basterebbe anche il fatto isolato, non assecondato, di un solo.

Ebbene io penso, o signori, che in queste configurazioni di reati sociali, il pericolo, il danno, la ragione della punibilità stiano, non già nel fatto particolare dell'individuo, ma bensì nel tramodare delle collettività. All'opposto, stando alla formula del vostro progetto, si direbbe che per voi basta anche il fatto isolato di un solo individuo, a che si dica compromessa l'altrui ragione industriale.

E, così facendo, voi peggiorate la legge. Sono nella legge comune disposizioni sufficienti a frenare le violenze, le minacce, la frode a danno della industria altrui. Esaminate l'articolo 139 del progetto di nuovo codice penale. Ivi già troverete implicitamente comprese le ragioni di questa vostra legge penale. Come qui proponete, là si contemplan le violenze e le minacce, da cui taluno sia tratto a fare cosa contraria al proprio diritto.

Si direbbe che, per voi, la legge comune avesse bisogno di essere rafforzata da una legge speciale.

E che è mai questa maggiore severità di pena che trovo nel vostro progetto? Perché avete creduto necessario rincrudire le pene già comminate dal codice? Data la prova del reato, per voi la pena dovrebbe ondeggiare (miracolo vero di elasticità) *da sei giorni a trenta mesi*. Il codice italiano invece limita la pena a tre mesi. È il progresso della punibilità. E lo bandite voi, che vi

dite qui venuti a proclamare la libertà delle coalizioni!...

Non basta. Il codice penale italiano contiene negli estremi del concerto, e della causa ingiusta, quanto appunto abbisogna a che (secondo dite volere) sia tolta possibilità di arbitrii, e sia posta al coperto da libidine di condanne la ragione del giudicabile. Queste le formule del nostro codice: "concerto, causa irragionevole, fatto ingiusto e abusivo".

E alla virtù delle formule della legge comune è riscontro il precetto della giurisprudenza. Udite come i magistrati, interpretando il codice, abbiano consacrati quegli ideali, cui mai giungereste con questa vostra legge speciale.

La coalizione è reato, se giusta causa non la legittimi. E giusta è sempre la causa (si sentenziò) quante volte gli operai siano posti in condizione di vedersi preclusa con i mezzi legali la via a conseguire l'aumento della loro mercede. "Lo sciopero può divenire, a un momento dato, una necessità; e può rendersi necessario chiarire con un concerto e con un fatto la resistenza comune (notate bene: *resistenza comune*) alle contrarie, ingiustificabili, abusive pretese di coloro che forniscono il lavoro." Sentenziava così (lo ricordo a titolo di lode) la Corte di Milano nel 2 luglio 1879.

Meditate codesta sentenza, vi persuaderete come i principii, che vogliansi consacrati oggi, fossero già professati dai magistrati, senza bisogno di questa vostra legge speciale: essi che prima di voi professavano il diritto nell'operaio a reclamare una mercede proporzionata alla capacità del lavoro, all'abilità del personale, alla natura e all'intensità del lavoro; mercede che di necessità è soggetta a un progressivo aumento a seconda dei luoghi, dei tempi, e delle persone.

Così la via, già prima di voi, era aperta alla rivendicazione della libertà delle consociazioni operaie. La mutualità di diritti e di doveri tra capitale e lavoro era già nella coscienza dei magistrati.

Di leggi speciali noi non avevamo bisogno. E togliendo (siccome fate) la condizione espressa di un concerto sorto ingiustamente, preordinato a un'azione abusiva, il vostro progetto non fa che peggiorare i freni dalla legge comune posti alla libertà.

Ma dissi che vi avrei anche parlato del codice penale toscano. Ad esso mi richiama di necessità l'articolo ultimo del vostro progetto, là dove si legge: "Sono *soppressi* gli articoli 385, 386, 387 e 388 del codice penale del regno d'Italia;

non che tutte le disposizioni dei codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge."

Permettetemi, o signori della Commissione: ma in verità non posso a meno di richiamare la vostra attenzione su questo articolo: tanto ne è strana e scorretta la formula. *Abrogati*, io direi, non *soppressi* gli articoli del codice cui credete sostituire queste disposizioni speciali. Le leggi infatti si *abrogano*, non si *sopprimono*.

Nè basta. Enunciando (siccome fate) l'abrogazione delle disposizioni del codice penale italiano; e non enunciando del pari quali altre disposizioni particolari restino cancellate dagli altri codici ancora in vigore, non potrà dirsi che queste più non si applichino. Infatti, non perde efficacia la legge che espressamente non fu designata: nè può tacitamente, e come per comune consenso, considerarsi abrogato ciò che tolto non fu per espresso precetto di legge sopravvenuta.

Perdonate, o signori, se io tengo tanto alle forme. Non mi pare dizione corretta quella: "non che tutte le disposizioni dei Codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge." *Parti?* quali *parti*, di grazia; e di che mai?

Ma rientriamo nell'esame della legge comune. La legislazione toscana ha un merito speciale nel tema che ci occupa, prevalente eziandio sui pregi del codice italiano.

Questa, che voi vantate, libertà delle consociazioni operaie, questo beneficio che attribuite alla riforma delle leggi inglesi del 1859, era già nel regime toscano; già nelle nostre tradizioni era la pratica del diritto degli operai di collegarsi nella tutela dei comuni interessi.

Prima delle leggi inglesi, il codice toscano fino dal 1853 aveva reso omaggio a questa forma di libertà pubblica. L'articolo 203 è così formulato:

"La medesima pena (cioè la pena comminata ad altri attentati alla libertà delle industrie) colpisce quegli operai giornalieri, che per *estorcere* (si noti la parola: *estorcere*, tanto si volle colpire solo la gravità dell'eccesso) patti diversi dai convenuti, cessano *in tre o in più* dal lavoro; ed usano violenza per farne cessare i compagni, e per impedire che altri l'intraprendano."

Non vedete, o signori, come persino sotto Governi dispotici, già fosse entrata nelle nostre tradizioni legislative la coscienza dei diritti degli operai, che non è frutto dell'oggi, non è una conquista nuova, cui abbisogni questo vostro progetto?

In cosiffatte disposizioni della legge toscana ciò che si colpisce non è mai l'opera individuale di

violenze, o minacce isolate: ma è sempre il concerto criminoso nel comune intuito formato per fini inragionevoli e illeciti.

Tutto ciò vi dica quanto più lunga e più ardua è la via, che per la legge comune deve percorrersi, prima di giungere al concetto di colpeabilità.

Invece per questa vostra legge speciale, lo ripeto, basterebbe anche il solo fatto individuale isolato. Voi fate a meno del concerto, della lega criminosa, della illimità dei motivi. Nè vi curate di ricercare se ai pravi istinti abbia tenuto dietro pravità pari di fatti, nel comune accordo deliberati e eseguiti.

Ma nel vostro progetto vi è qualcosa di peggio. Vi è la indeterminatezza dei coefficienti del reato.

Ho il dovere di dichiararlo. Io penso che le leggi penali debbano, nelle formule loro, contenere implicita la definizione del fatto, nelle sue condizioni distintive particolari. È statuita la tassativa materialità del fatto colpito, deve la legge con pari evidenza statuire la corrispondente configurazione giuridica. Io non voglio in balia di arbitrio di giudici, o di sofismi di legulei, quei criteri costanti, indefettibili in cui sta la misura della moralità delle azioni.

Ciò premesso, io domando a voi: cosa è mai questa ipotesi, nuova nel tema che ci occupa, cui la vostra legge si ispira, di *raggiri* e di *inganni* contro l'altrui buona fede? E non vedete che nella imponderabilità dei criteri, che in codesta ipotesi vostra si accolgono, è senza remora schiusa la via a fallacia di accuse, e al moltiplicarsi di arbitrarie forme nuove di colpeabilità?

Vi eravate proposta la tassativa numerazione dei fatti costituenti reato. Ed eccovi invece ricaduti nell'incertezza e nell'arbitrio, in mezzo a tanta discettabilità di criteri sulla essenza e sulla efficacia della fraude, sulla resistenza che la naturale prudenza oppone alla persuasione. Ecco insomma una legge che tutti a modo proprio contorceranno; e che avrà varia virtù a seconda della varietà dei fatti, e dei criteri delle persone, cui questa legge confiderete.

Dopo ciò, se la legge che ci proponete non è un'utile innovazione della legge comune; se da un lato ne lascia perplessi, e dall'altro ci espone a possibili arbitrii; se discutibili e tassativamente non prefiniti appaiono i criteri della speciale configurazione legale, cui miravate; come non respingere codeste novità inutili, pericolose? Come non rientrare nell'austera osservanza del giure comune?

Era poi opportuno trarre dalla questione operosa argomenti a leggi speciali? Le leggi spe-

ciali non fanno che inasprire il male, se male vi è. Irritano, avvivano gli istinti di resistenza.

Quanto a me, professo su questa legge li stessi concetti, che si acchiudono nel voto di scissura di uno dei vostri commissari, l'onorevole Maffi. Io ritengo che molti fatti, i quali appaiono nella materialità loro imputabili, perdono codesta sinistra apparenza, se coscienziosamente studiati; e spesso si fa strada la immagine di un diritto traverso le prime parvenze di un abuso. Noi dobbiamo guardarci dal ricorrere facili e compiacenti alla ingannevole panacea di leggi speciali. Meglio è confidare nei benefici della educazione popolare, e nella virtù di quei sodalizi, che nella lotta appaiono *società di resistenza*; ma che possono, con la educazione, mutarsi in *società di conciliazione*.

Signori! L'ora verrà in cui per necessità ineluttabile di avventurosi progressi questa legge di armonia tra capitale e lavoro troverà la sua formola. A codesto avvenire, credetelo, noi condurranno, più che le vostre leggi repressive, la persuasione e la pratica di una sincera mutualità di doveri e di diritti, che tolga la disparità delle classi, e gli uomini uguagli nella operosa preparazione di un destino comune.

È con questi concetti che io voterò contro il disegno di legge. Pensate sia necessario che qualcosa si innovi per le coalizioni industriali? Rinviare ogni deliberazione al giorno, in cui discuteremo intorno a un nuovo codice penale, destinato a completare la unificazione delle legislazioni italiane.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

**Demaria.** Onorevoli colleghi, io dirò assai brevemente le ragioni per le quali mi persuado che il presente disegno di legge meriti la vostra approvazione. E rispondendo alle censure che vennero mosse dall'onorevole Panattoni io credo di richiamare l'attenzione vostra, onorevoli colleghi, sopra una distinzione.

Il disegno di legge, del quale si discute, fa sorgere due questioni: l'una di merito e l'altra di sostanza. La questione di merito consiste nel vedere se sia conveniente ed opportuno provvedere con leggi speciali alla modificazione del Codice penale che regola questa materia. E su questa prima questione io credo che non vi possa esser dubbio intorno alla risoluzione nostra. Perché se può esser vero che anche il Codice penale, specialmente il disegno di Codice penale sottoposto agli studi della Camera, possa dare una ragionevole soluzione dei quesiti, relativi agli scio-

peri, tuttavia esistono ragioni speciali perchè non si attenda ancora l'attuazione lungamente aspettata di quel disegno.

La legislazione riguardante gli scioperi se, da una parte, ha tratto alla legislazione generale che regola la materia penale, dall'altra parte ha tratto anche alla cosiddetta legislazione sociale; è soggetta alle mutabili vicende della vita sociale di ogni giorno e quindi è opportuno che sia da una legge speciale regolata. E col progetto che oggi la Camera è chiamata a discutere, noi seguiamo l'esempio di altre legislazioni di popoli civili.

Ciò posto io vengo all'esame del merito del disegno di legge. E permettetemi ch'io subito dichiaro che pur ritenendo, che dagli studi e dalle discussioni le quali avranno luogo in quest'Assemblea, molte modificazioni debba ricevere, credo si debba plaudire e si debba approvare il principio che dal progetto è concretato; perchè è principio di libertà, perchè è principio di progresso saliente sulle vigenti disposizioni del Codice penale.

E principalmente su tre punti io credo si debba fissare la nostra attenzione nel confronto fra le disposizioni che stiamo ora esaminando e le disposizioni del Codice che ci governa in materia di scioperi. Il Codice vigente punisce un fatto che per sè non è reato; punisce cioè la manifestazione di un pensiero, punisce il fatto dell'operaio in quanto disponga liberamente dell'opera sua; ed è ciò che è contrario alla civiltà, che è contrario alla ragione giuridica ed alla ragione naturale; ond'era necessario che questa parte della nostra legislazione venisse modificata.

E il disegno di legge introduce questa modificazione nel senso che la deliberazione, sia individuale, sia collettiva, delle persone che dispongono della propria opera non è punita ed il progetto del Codice attuale modifica la legge vigente nel senso che punisce soltanto la deliberazione intorno alla disponibilità dell'opera propria, in ordine al mezzo con cui la si voglia far valere; punisce, cioè, il mezzo che non sia conforme alla legge, che sia violativo della legge; non punisce l'opera in sè stessa che deve essere rispettata, che deve essere libera.

E sopra un secondo punto il disegno di legge in discussione modifica, camminando sulle vie del progresso, la legge vigente.

Nel vigente Codice penale è fatta una distinzione fra i concerti dei padroni e degli intraprenditori e i concerti degli operai. Gli estremi perchè le deliberazioni intorno al disporre dell'opera individuale, dell'opera propria, possano essere reato dinanzi alla legge, sono diversi se-

condo che si tratta di operai o di padroni, o di intraprenditori. Per i padroni e per gli intraprenditori nel Codice vigente non esiste reato, nè vi è punibilità se non quando venga dimostrato che il concerto abbia per iscopo di diminuire le mercedi e di imporre condizioni determinate agli operai *abusivamente ed ingiustamente*; cosicchè non esisterà mai reato di fronte a queste persone se non quando i magistrati abbiano nella loro sentenza potuto concretare che vi è questo abuso e questa ingiustizia.

Invece la formula è diversa per ciò che ha tratto agli operai: per questi non occorre nè l'abuso nè l'ingiustizia; è una questione puramente sociale lasciata alla decisione, all'arbitrio del magistrato. Basterà che il magistrato creda che non sia ragionevole la causa, non occorrerà che sia abusivo ed ingiusto il modo, basterà che nell'opinione del magistrato chiamato a decidere cose che sfuggono assolutamente alla propria competenza, non sia ragionevole la causa dello sciopero perchè esista il reato, anche quando non vi è violenza, anche quando non vi è inganno, anche quando non vi è minaccia, ed infine quando non vi è se non che la libera disposizione dell'opera personale del cittadino.

Quindi una disuguaglianza tra due classi sociali, e questa disuguaglianza crea degli urti e dei contrasti che non sono benefici, anzi sono pericolosi al buon ordine e alla società.

Vi è infine una terza ragione, che è quella che ho già implicitamente accennata, quella cioè che in questa parte la legge vigente deroga alla ragione giuridica, dando facoltà e competenza al magistrato, non soltanto di decidere intorno all'atto violatore della legge penale, ma di decidere intorno a questioni che assolutamente sono sottratte alla giurisdizione e ai mezzi adatti a un giudizio penale.

Quando il Codice con una formula così elastica come quella dell'articolo 386 deferisce al giudizio del magistrato la decisione intorno alle cause di uno sciopero, e fa dipendere da questa decisione, sulla ragionevolezza delle cause stesse, la decisione intorno al punto di diritto e di fatto in ordine all'esistenza o no di un reato, e fa dipendere da questa decisione il giudicare se un cittadino abbia commesso un fatto per cui meriti di essere condannato, con pena che lo segni tra gli autori dei delitti, è un Codice che difetta, è un Codice che urta con la ragione giuridica, è un Codice che in questa parte ha bisogno di una immediata modificazione.

E questa immediata modificazione nel senso

della libertà, la porta il disegno di legge che stiamo discutendo.

Io ho udito, onorevoli colleghi, le censure che a questo disegno di legge sono state fatte dall'onorevole Panattoni; ove a me pare che tali censure, quando non acquistino forza dall'autorità di chi le ha fatte, non possano fermare seriamente la nostra attenzione.

Anzi tutto, poche di queste censure si sono fatte al principio a cui è informata la legge; in gran parte, quantunque fossimo nella discussione generale, si sono fatte agli articoli, alle disposizioni speciali della legge stessa.

In alcune di queste censure posso anche concordare; ma allora tutte potranno essere seriamente discusse, esaminate e giudicate, quando si tratterà di vedere quali modificazioni debbano avere gli articoli che compongono questo disegno di legge.

Per ciò che ha tratto ai principii che informano la legge che la Camera è chiamata a discutere, essenzialmente si è parlato di ciò: che, mentre il Codice vigente non punisce se non il fatto del concerto di più persone; non punisce, cioè, la azione individuale dell'operaio o dell'imprenditore che voglia imporre determinate condizioni all'opera di quello, il disegno di legge segna un regresso sulla legge vigente: in quanto che alla disposizione del Codice attuale, che punisce il concerto di più persone, introduca quella che comprende l'opera individuale di colui che compie quella determinata azione.

Ma la differenza facilmente si comprende. Non è un regresso; è un progresso; è una necessità logica delle mutate condizioni del fatto penale: perchè il Codice antico punisce la pura manifestazione di una idea, e, naturalmente, la punisce quando questa manifestazione si fa mediante un concerto di persone; il disegno di legge punisce il fatto di violenze, di minacce, quando questo fatto è individuale, e chiunque sia che lo perpetri. Si comprende come in questo fatto si concentri no gli elementi della punibilità: perchè, dato che si punisca il fatto materiale di colui che non soltanto voglia disporre liberamente dell'opera propria, ma voglia violare la libertà altrui ed imporre ad altri, con violenze e con le minacce, le proprie idee, non si saprebbe comprendere come, per la punibilità di questo fatto, si richieda il concerto, mentre appunto il reato si consuma con la violenza, sia esso effetto di una o più persone (*Benissimo!*).

Così si è detto che segna un regresso nel Codice vigente il presente disegno di legge in quanto che tolga l'inciso dell'articolo 386 del Codice penale italiano nella parte in cui il concerto è punito

sempre quando non vi sia ragionevole causa. Ma anche questa è una modificazione portata dalla necessità delle cose. Dal momento che il disegno di legge che ci sta dinanzi non porta più alla punibilità del concerto, non vi era più ragione che si parlasse di punire il concerto che è senza ragionevole causa.

Dal momento che lo stesso disegno di legge punisce non più la manifestazione della idea, ma il mezzo con cui si voglia ad altri ingiustamente imporre, e punisce questo mezzo quando si manifesti con la violenza o con la minaccia, questo è necessario, e sarebbe assurdo ed irragionevole che si dicesse che è punita la violenza e la minaccia, senza ragionevole causa, in quanto che, anche quando vi possa essere ragionevole causa, la violenza e la minaccia devono sempre essere punite.

Qui si punisce il mezzo ingiusto, non si punisce il fine che deve essere ammesso per la libera esplicazione dell'attività di ognuno. Ed infine le censure dell'onorevole Panattoni contro il presente disegno di legge hanno avuto una concretazione in un confronto tra le disposizioni del disegno di legge medesimo, e quelle del Codice toscano. Ma a riguardo di queste censure, io potrei al contraddittore rispondere in quel modo di naturale risposta che gli si può opporre per quanto egli ha censurata la misura delle penalità. Tanto della misura della penalità, quanto della forma migliore, e delle modificazioni che il disegno di legge possa avere, noi dovremo discutere e decidere quando saremo chiamati alla discussione ed alla votazione dei singoli articoli. Così può darsi che qualche disposizione del Codice toscano suggerisca legittime e giuste modificazioni ad alcune disposizioni del Codice nostro.

Ma poichè il Codice toscano non è codice, che abbia presentemente vigore in Italia, e se anche fosse desiderio in noi, che le disposizioni del Codice toscano divenissero leggi italiane, occorrerebbe appunto una legge, che modificasse il Codice penale italiano, il confronto tra il Codice toscano ed il presente disegno di legge, non è ragione, per cui non debba questo essere discusso, e, con le convenienti modificazioni, essere approvato dalla Camera.

Io ho promesso di essere breve e mantengo la promessa. Ho finito; ho esposte le ragioni, che convincono me; ho esposte le ragioni, per cui ho la opinione fermissima che questo disegno di legge, pur non raggiungendo ancora la idealità delle nostre aspirazioni, in questa materia, meriti l'approvazione del Parlamento. Ed è per questo, che io dichiaro di dar voto favorevole al

principio, sanzionato nel progetto di legge, riservandomi ancora di presentare qualche emendamento agli articoli, che la legge medesima compongono; e domando ai colleghi la scusa di avere avuto l'audacia di esprimere le mie opinioni in questa materia innanzi a tanti distinti cultori del diritto (*Benissimo! Bravo!*).

**Presidente.** Onorevole Musini, ha facoltà di parlare.

**Musini.** Io ho domandato di parlare non già per fare un discorso, ma per fare una semplice dichiarazione.

Non farò, in questa occasione, un discorso perchè vedo che sarebbe completamente inutile, non potendo io avere la lusinga, che possa, dinnanzi a voi, rappresentanti, in gran parte, degli interessi della classe borghese... (*Rumori a destra*).

**Presidente.** Qui siamo tutti rappresentanti della Nazione, onorevole Musini.

**Musini.** ...dimostrare che la coalizione e lo sciopero dei lavoratori, sotto qualunque forma, sono sempre legittimi, perchè i lavoratori sono oggidì gli oppressi, e gli oppressi hanno il diritto, non solo, ma il grande dovere umano di protestare contro un ordinamento sociale che è la consacrazione di ogni più aperta ingiustizia (*Oh! Oh! — Vivi rumori a destra — Sì! sì! all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Onorevole Musini, la invito a moderare il suo linguaggio.

**Lazzaro.** È un'opinione.

**Presidente.** Onorevole Lazzaro, la prego, non interrompa.

**Musini.** Onorevole presidente, Ella e i miei onorevoli colleghi riconosceranno che qui in quest'Aula tutte le opinioni possano avere la loro esplicitazione. (*Benissimo! a sinistra*). Se poi si crede altrimenti, io escirò dalla Camera per non riontrarvi mai più.

**Presidente.** Sicuramente, onorevole Musini; tutte le opinioni trovano qui la loro espressione, quante volte però quest'espressione sia legittima.

**Musini.** Io credo che colle mie espressioni non abbia fatto torto ad alcuno.

**Presidente.** Sta bene: continui, onorevole Musini.

**Musini.** Ripeto che farò una sola dichiarazione e la farò a nome di un partito che in quest'Aula non è lecito di nominare, e che io non nominerò in omaggio alle osservazioni le quali da ogni parte mi si fanno; partito che io non nominerò altresì avendomi già altra volta redarguito in proposito l'onorevole presidente, di cui riconosco l'autorità.

**Presidente.** La ringrazio, onorevole Musini, della sua dichiarazione. È doloroso per me qualche volta compiere il mio dovere; ma Ella non vorrà biasimarmi se appunto a questo dovere io adempio.

**Musini.** Farò dunque questa dichiarazione a nome di quel partito socialista, e lascio andare gli altri termini, che non ha nulla a che fare nè coi socialisti di Stato, nè coi socialisti della cattedra.

Voterò contro il disegno di legge che trovasi oggi in discussione.

Io ho votato in favore della legge sugli infortuni e di quella sul lavoro dei fanciulli, perchè quantunque queste leggi siano ben lontane dal soddisfare i nostri desideri ed i nostri voti, pure costituiscono come un primo addentellato per mostrare che cosa il potere sociale debba ripromettersi nelle relazioni tra padroni e lavoratori, fra ricchi e poveri. È per questo che noi abbiamo votate coteste leggi.

Ed a proposito della legge sugli infortuni, sia permesso anche a me esprimere un voto, che cioè per misteriosi accordi essa non debba cadere sotto la grave mole di un'indifferenza senile e senatoriale (*Oh! oh!*).

**Presidente.** (*Con forza*). Onorevole Musini, queste parole sono poco riverenti verso l'altro ramo del Parlamento, ed io non posso che biasimarle. Il Senato ha la coscienza dei propri atti, Onorevole Musini, ritiri queste parole (*Bene!*).

**Musini.** Faccio voti perchè nel Senato sia quanto prima approvata la legge sugli infortuni, e nulla altro che questo. Esprimo un mio voto, ecco tutto.

**Presidente.** Sta bene.

**Musini.** Ma nel caso presente la posizione di noi, che professiamo principii apertamente socialisti, è ben diversa da quella che fosse in presenza delle altre leggi sociali.

Qui, sotto parvenze di curare le condizioni degli operai, dei lavoratori in genere, o di riconoscere i diritti, non si fa altro che creare una confusione, un malinteso, per cui la polizia, ossia la istituzione che ha la salvaguardia più sicura degli interessi borghesi (*Commenti a destra*), troverà sempre modo di opprimere con ogni mezzo, e sempre, il povero lavoratore, appartenga questi alle officine od ai campi, non conta.

Questo disegno di legge non è che una molla elastica, i giuochi della quale risponderanno sempre agli interessi dei ricchi e dei padroni, ed in danno sempre dei poveri e degli operai, giacchè dai primi e non dai secondi, escono sempre ed esciranno i giudici che debbono poi, in ultima analisi, decidere.



Quando, come è fatale, debba avvenire nella civiltà futura, seppure è vero che la civiltà non sia un nome vano, quando i lavoratori arriveranno a possedere interamente i mezzi e gli strumenti del lavoro, capitale, terreno, macchine, ecc...

*Voci.* Ma allora saranno borghesi! (*Commenti*).

*Musini.* ... allora soltanto lo sciopero non avrà più ragione di essere! (*Viva ilarità*).

Voi non dovete rider di quanto io dico; ricordate piuttosto le scene di Londra e di Décazville. Non è il caso di ridere, ripeto, perchè sono cose serie e gravi, molto gravi, e anche da noi dovrà pure venire il giorno in cui i lavoratori avranno il completo possedimento dei mezzi e degli strumenti del lavoro. Ma fino a quel giorno, che io affretto coi voti più ardenti dell'animo mio, voi non dovete pretendere di fare una legislazione che debba proporsi lo scopo speciale di conciliare due termini che sono assolutamente irreconciliabili; e cioè l'egoismo e l'interesse borghese da una parte e il diritto alla vita, alla vita umana che ha ogni uomo, il quale porti alla società il contingente della propria attività e del proprio lavoro.

Ma seppure, tenuto conto delle presenti condizioni, volete dettar voi norme legislative sugli scioperi, se i vostri desideri di conciliazione sono veramente sinceri, ebbene togliate accogliere due articoli che io vi propongo, e nei quali si compendia tutto lo spirito della legge.

1° Le coalizioni e gli scioperi dei lavoratori in genere sono riconosciuti come legittimi sotto qualunque forma si rappresentino (*Mormorio*);

2° Le minacce e le violenze personali ricadono sotto le disposizioni della legge comune.

In questo modo tutto è semplificato, non vi sono più reticenze, nè distinzioni, nè sottintesi che giovano agli avvocati ed ai procuratori (*Ilarità*) da una parte, e dall'altra non giovano meno all'interpretazione arbitraria della polizia, che troverà sempre modo, almeno col carcere preventivo, di opprimere la povera gente in vantaggio dei ricchi e dei padroni.

Se la Camera è veramente animata, come spero possa essere, dal desiderio della giustizia verso la classe che è la più numerosa e la più benemerita della società, la classe dei lavoratori, accolga le idee che ho manifestato io, che certo non ho autorità presso di voi; ma che ho la ferma coscienza di rappresentare l'interesse della grande, della massima parte della popolazione del nostro paese.

Allora, ma solamente allora, io sarò ben lieto di votare una legge come quella che oggi avete presentato.

*Presidente.* Spetta di parlare all'onorevole Trompeo, a cui l'onorevole deputato Sbarbaro ha ceduto la sua volta.

*Trompeo.* Sono assai grato all'onorevole deputato Sbarbaro, il quale mi ha voluto cedere la sua volta.

Troppo incompetente non esaminerò nè discuterò i gravi problemi d'indole giuridica che il presente disegno di legge racchiude. Accetto le modificazioni introdotte dalla Commissione nel progetto ministeriale, che mi sembrano ispirate a principii più liberali; quantunque io ritenga che sarebbe desiderabile si facesse ancora un passo più avanti, rinviando cioè puramente al diritto comune i reati che possono nascere dalle coalizioni e dagli scioperi, anzichè farne argomento di legge speciale.

Ma riuscissero almeno allo scopo cui mirano codeste leggi!

Tristi esempi di questi stessi giorni ci dicono a che cosa esse giovino.

Col fare oggetto di legge speciale i reati di violenza, di minacce e di frode in fatto di scioperi e di coalizioni, a me pare che non soltanto sanzioniamo una disuguaglianza in faccia alla legge fra i cittadini di un medesimo Stato, ma che ingeneriamo pure il pericolo evidente di arbitrii e di confusione giuridica.

E per vero quali caratteri dovranno avere gli atti costituenti questi reati di minaccia, di violenza, di frode? Sarà reato il dare soccorsi ad altri operai che sono in sciopero? Sarà reato il consigliare uno o più operai ad abbandonare un officio? Sarà reato il non volere lavorare in compagnia di una data persona, e il chiederne l'allontanamento? Così via via di atti simili compiuti o tentati pacificamente, senza violenze, senza minacce nel vero significato di queste parole.

La Commissione stessa, nella sua dotta relazione, fa avvertire le molte anomalie che su ciò avvengono in Francia dove vige una legislazione quasi identica a quella che ci è proposta. Ma sarà peggio da noi; perchè con le nostre cinque Corti di cassazione, le disposizioni di questa legge qua saranno interpretate in un senso, là in un altro; e la giustizia non sarà parificatrice. Indi penso che nascerà tale confusione, e ne verranno tante incongruenze, che non si potrà ritardare a rimediare. Sarebbe pertanto meglio il fare oggi ciò che si dovrà fare dopo deplorabile esperimento.

Premessa questa semplice considerazione sul merito del disegno di legge, prego la Camera di consentirmi brevissime parole intorno a un punto della relazione.

L'onorevole Di San Giuliano, come già aveva fatto la Commissione reale d'inchiesta sugli scioperi nominata nel 1878, a proposta dell'onorevole Crispi, allora ministro dell'interno, dedica molte pagine della sua elegante ed elaborata relazione agli scioperi del Biellese dal 1864 al 1877.

Codesta preferenza ad altro non attribuisco che all'importanza di quel circondario rispetto alle industrie, noverando esso, con una popolazione di poco più che 160,000 abitanti, 300 stabilimenti e 15,000 operai. Ma ho provato un senso penoso perchè nella relazione, attraverso a lusinghiere e benevoli parole, delle quali sono assai grato, parmi traluce il dubbio che l'operaio biellese sia indisciplinato e soggetto all'influenza di associazioni sovversive. Conosco abbastanza i miei compaesani, e posso con sicurezza affermare che quel dubbio non ha ragione. Nè esso può essere avvalorato dal fatto degli scioperi. La stessa Commissione reale d'inchiesta non lo ammette e riconosce che la colpa di quei disgraziati conflitti fu un po' di tutti, industriali ed operai. E qui voglio tralasciare ogni indagine retrospettiva. Tanto più che da otto anni, sopra 300 e più stabilimenti, non si ebbero che quattro o cinque piccoli scioperi, parziali e momentanei, prodotti piuttosto da malintesi e da equivoci, che non da esigenze indebite o da intemperanze, e che non lasciarono nessuna conseguenza.

Come molto giustamente fanno rilevare tanto la Commissione reale d'inchiesta, quanto la parlamentare, l'operaio del circondario di Biella è quasi sempre proprietario di una piccola casa, di un campo coltivato con assidua cura, e possiede qualche capo di bestiame. L'amore del lavoro e della famiglia, il risparmio, il rispetto e la devozione alle patrie istituzioni, sono antiche e costanti doti di quelle popolazioni. Esaltati, mestatori, illusi ve ne sono purtroppo dappertutto. Ma là sono pochissimi, non hanno seguito e sono condannati dagli stessi operai. Permettete che, in prova, io legga due linee di una recente circolare del presidente di una Società operaia di mutuo soccorso appartenente a un centro industriale importante di quei luoghi. Eccole:

« È da qualche tempo che il nostro paese presenta un andamento poco lusinghiero per l'avvenire dei suoi figli e per la tranquillità di ogni buon capo di famiglia. Ciò si è manifestato per l'invadente reazione di pochi individui od ignari dei propri diritti e doveri, o perchè troppo facilmente prestano orecchio e fiducia ad alcuni ambiziosi ben noti per veri nemici di quel progresso

che è l'ideale di tutti i popoli retti e governati da leggi, che sono garanzia sicura per il consolidamento di quegli alti principii di istruzione e moralità i quali sono i cardini che reggono l'intera umana famiglia.

« Ad arrestarne il corso, e perchè un tale stato di cose poco invidiabile, non prenda proporzioni più vaste, è sorto un comitato di bravi ed onesti operai, avente lo scopo di formare qui una società operaia di mutuo soccorso sotto l'alto patronato di S. M. Umberto I Re d'Italia.

« Il comitato, sotto sì felici auspicii, fu appoggiato subito da numerosi aderenti, ed è riuscito completamente nella sua aspettativa. »

Queste parole, o signori, sono l'eco, rispondono al pensiero della grandissima maggioranza di quelle classi lavoratrici, e se l'egregio relatore nell'anno passato non avesse dovuto compiere l'ufficio pietoso di accorrere nella sua Sicilia funestata dalla epidemia colerica, e fosse venuto, come gentilmente ne aveva manifestato l'intendimento, a visitare quelle contrade, egli medesimo, l'onorevole Di San Giuliano, nella sua intelligenza e lealtà, non avrebbe tardato a persuadersi della verità delle mie asserzioni, e confermarle qui con la sua voce autorevole, e che sarebbe ritenuta tanto più imparziale, perchè libera dal velo che inconsciamente a me potesse fare l'affetto alla terra nativa.

Altro non aggiungo, o signori, poichè non amo evocare dolorosi e lontani ricordi di dissidi da tempo cessati e composti. Ralleghiamoci di questa pacificazione, e auguriamo e speriamo che sia durevole, rammentando a tutti, frabbricanti e operai, che l'armonia e la concordia fra il capitale e il lavoro sono i precipui fattori della prosperità delle industrie e del benessere del popolo (*Bravo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

**Maffi.** L'onorevole mio amico il deputato Musini ha detto delle grandi verità, a cui io mi associo, verità che, invece di destare un fremito, in una parte della Camera, hanno suscitato l'ilarità. Quando di fronte a certe questioni scottanti invece di fremere si ride, è segno di prossima dissoluzione. (Oh! oh! a destra — *Commenti*).

I rumori che le mie parole hanno suscitato in quella parte della Camera (*Indica la destra*) mi persuadono ch'io ho colto nel segno.

*Voci a destra.* Sono risa.

**Maffi.** Se l'onorevole Panattoni fosse riuscito a persuadere la Camera che il disegno di legge che ci sta davanti è peggiore delle disposizioni

che ora sono in vigore ne avrebbe assicurata l'approvazione da parte del Senato.

Del resto, o signori, la botte dà il vino che ha; e gli attuali ordinamenti sociali, checchè ne dica l'onorevole Grimaldi, non possono produrre che fenomeni come questi disegni di legge che si chiamano di legislazione sociale.

L'onorevole Grimaldi naturalmente, come ministro del Re, nella seduta del giorno 8 febbraio alle mie obiezioni si credette in dovere di rispondere che con le presenti istituzioni sono possibili tutte le più ragionevoli riforme reclamate dalle classi lavoratrici.

Io non metto minimamente in dubbio la buona fede e la convinzione profonda dell'onorevole ministro Grimaldi, ma egli permetterà a me di non condividere la sua convinzione.

Senza uscire dall'argomento di questa legge, quello che sia ora possibile, lo vediamo nella dolorosa iliade dei contadini mantovani, sulla quale non è permesso al deputato di parlare, nè di protestare, per non pregiudicare la sorte di tanti infelici contadini che attendono i responsi della giustizia.

Che cosa sia possibile, o signori, con gli attuali ordinamenti, lo vediamo dalla sorte che ha incontrato la legge sugl' infortuni del lavoro molto opportunamente ricordata or ora dall'amico mio Musini. Si ammazzino pure gli operai, come avvenne ieri a porta Salaria; l'altro ramo del Parlamento, innanzi a cui sta la legge sugli infortuni, ebbe tempo per discutere e approvare sollecitamente le convenzioni ferroviarie! (Bene! a sinistra). Là si trattava di banchieri! Ma non trova il tempo... (*Approvazioni a sinistra — Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Maffi, Ella non ha diritto di rivolgere alcun rimprovero, alcuna censura, all'altro ramo del Parlamento.

**Giovagnoli.** Si dice quello che fanno.

**Presidente.** Onorevole Giovagnoli, non interrompa.

**Maffi.** Io non muovo censure. Non fo che citare un fatto. (*Rumori — Interruzioni*).

**Presidente.** Le ripeto che in quest'Aula non può essere ammessa alcuna censura all'altro ramo del Parlamento, il quale adempie scrupolosamente ai suoi doveri.

**Maffi.** Io non ho pronunziato nè giudizi, nè censure pel Senato...

**Presidente.** Le sue parole implicitamente suonano una censura.

**Maffi** ... mi sono limitato a riferire il fatto del ritardo che subisce nel Senato la legge sugli infortuni.

Non sono quindi le mie parole che possono suonare rimprovero, ma i fatti.

Ma c'è ben altro, onorevole presidente, che una semplice questione di forme parlamentari! Si tratta di operai, che ogni giorno muoiono, vittime della speculazione più gretta o dell'insipienza, senza che sieno difesi.

Cogli attuali ordinamenti, ripeto, non sono possibili che proposte di legge come l'attuale, la quale, sotto le parvenze della libertà del lavoro, circoscrive questa libertà, e la spinge in una tale imboscata, da reclamare quasi come un ancora di salvezza l'antica schiavitù.

Del resto i miei giudizi su questa legge sono già noti alla Commissione della quale ebbi l'onore di far parte, come saranno noti a coloro che ebbero a leggere la dotta relazione dell'onorevole Di San Giuliano, ove è inserita una mia dichiarazione.

Riguardo alla quale l'onorevole relatore afferma che la relazione tutta è già una risposta anticipata alle obiezioni di cui è oggetto la dichiarazione mia. Ma, onorevole Commissione, vi è modo e modo di rispondere. Ora qual è il valore delle risposte anticipate che la Commissione dà alle mie dichiarazioni, fatte come membro della minoranza, anzi come il solo contrario alle proposte della Commissione, si può desumere dai termini in cui tali risposte sono compendiate. Avete ragione, si dice, caro collega: non si possono colpire, con una apparente eguaglianza giuridica, un complesso di fatti, che per loro natura non possono essere colpiti alla stessa stregua; avete ragione: agli operai, per coalizzarsi, occorrono mezzi che non occorreranno mai ai loro avversari, cioè agli industriali; avete ragione: le statistiche ci dimostrano che sopra 100 scioperi, neppure l'uno per cento è dovuto alla coalizzazione degli industriali; quindi, avete ragione, caro collega: una legge speciale, che non per altro sembra fatta che per colpire gli operai è una legge odiosa; quindi, bisogna rimettersi al diritto comune, come voi ci affermate; tutto questo è vero; ma noi, invece, vogliamo una legge speciale. Questo è il senso delle risposte che mi dà la Commissione.

Il concetto di questa legge è chiaro, ed è questo: il diritto comune, con gli articoli 431, 543, 550, 580, 626 del Codice penale vigente e con l'articolo 361 del Codice toscano, prevede e punisce le percosse, le minacce, le frodi, le violenze. Ma, mi dice la Commissione, non basta per gli operai, ci vuole qualche disposizione speciale più energica.

E delle intenzioni della Commissione e del valore di questa legge basterebbero, come saggio, po-

che linee della relazione, che si trovano a pagina 62; in quelle poche righe è esposto abbastanza chiaramente il concetto della Commissione. Ivi si dice:

“ L'articolo 550 punisce cogli arresti da uno a cinque giorni (articolo 62) e coll'ammenda da lire 2 a lire 50 (articolo 63), che il magistrato ha facoltà di raddoppiare, le percosse o ferite volontarie fatte senza armi proprie e guaribili in cinque giorni.

“ La Commissione invece eleva il minimo a sei giorni ed il massimo a trenta mesi... » Grazie tanto del regalo! Sono ventisette mesi di più! « ... appunto perchè le violenze commesse in offesa della libertà del lavoro presentano troppo sovente un carattere di premeditazione e d'organizzazione per cui i cittadini e specialmente gli operai hanno diritto ad una più energica tutela contro di esse ».

È strano davvero, o signori, questo eccessivo desiderio di una più energica tutela per le classi lavoratrici, mentre esse non domandano che di essere trattate alla stregua del diritto comune. È strano questo desiderio, che invece di essere un eccesso di tutela, si risolve in un eccesso di coercizione.

E con siffatta coercizione si mira a colpire e paralizzare le Società di resistenza, nelle quali volontariamente entrano gli operai, volontariamente accettano dei patti; di maniera che, quando a questi patti vengano meno, ognuno dei compagni non ha più il diritto di dire a chi si è reso fedifrago che è tale, perchè la nuova legge lo colpirebbe. Sì, o signori, con questa legge colpirete anche chi ha il diritto di dire ai proprii compagni: voi siete traditori dei compagni e di voi stessi! Questo eccesso di tutela ha anche un altro scopo; mentre si pretende di voler salvare gli operai dalle vessazioni de' loro compagni, io intravedo tra le righe anche il desiderio (e forse non sono lontano dal vero) di salvare gli operai dal pericolo di emanciparsi.

E non mi venite a dire che in questa legge le due parti sono trattate con la stessa misura, e che si colpiscono operai ed industriali alla stessa stregua; non mi venite a dire questo, perchè voi sapete bene che dalla inchiesta governativa è risultato che sopra 306 scioperi, 305 sono di operai, ed uno solo di industriali.

È questo che cosa dimostra? Dimostra che davanti alle disposizioni punitive di questa legge speciale due fattori della produzione sono in questa proporzione, che, cioè, il capitale si troverà di fronte ad un 306° di punibilità ed in-

vece la mano d'opera si troverà esposta 305 volte di più.

E considerate poi che la sola volta, sopra le 306, che gli industriali possano venire colpiti, lo saranno soltanto quando non vi sia un Governo come l'attuale, il quale ha dimostrato in troppe occasioni le sue propensioni nei rapporti fra capitale e lavoro; il quale, ogni qualvolta accadono conflitti, ha dimostrato le sue intenzioni, convertendo da un giorno all'altro, in macchinisti, contadini, tipografi ed altro, i suoi soldati. (*Mor-morio*).

Voci. I nostri.

**Presidente.** Sono i soldati della nazione, onorevole Maffi.

**Maffi.** Ma io non ho inteso di negare, con le mie parole, che siano i soldati della nazione, nè ho inteso di recar loro la benchè minima offesa.

**Presidente.** Non c'è veruna offesa; ma le faccio solo osservare che i soldati del Governo sono i soldati del paese. Continui pure.

**Maffi.** Sono appunto i soldati del paese che il Governo trasforma in strumenti di coercizione.

Poneto, ripeto, che, sopra le 306, una volta sola, dovessero essere colpiti gli industriali, bisognerebbe, dico, che vi fosse un Governo che non entrasse nei conflitti, che rispettasse la libertà del lavoro, della ricerca e dell'offerta, anzichè intervenire a violentare i diritti dei coalizzati con intimidazioni poliziesche d'ogni maniera, sempre a danno della parte più debole.

Molte considerazioni io avrei a fare su questa legge, ma volgerò soltanto le mie riserve sopra le affermazioni della Commissione la quale, per bocca del suo relatore, afferma che questa legge *ribadisce e completa la libertà degli interessati e punisce i reati comuni da chiunque commessi*. Io non ho che da rilevare, a giustificazione della mia tesi sul diritto comune, la evidente contraddizione della Giunta la quale, affermando che si tratta di reati comuni e da chiunque commessi (e *chiunque* qui si sa che sono gli operai) non si riferisce poi al diritto comune.

Un giornale ministeriale, quando la Commissione attendeva al suo lavoro, occupandosi della mia dichiarazione inserita nella relazione, mi rivolse un rimprovero che io non credevo di meritare; ebbe a scrivere che della mia condotta si dovevano rallegrare più i conservatori, che i radicali arrabbiati. Non so se fra le prerogative dei radicali vi sia anche quella pericolosa di essere arrabbiati; so che nella Commissione, pure trovandomi in disaccordo con tutti, nessuno ebbe

certo a dolersi da parte mia di alcuna sgarberia da radicale arrabbiato.

E, come già nella Giunta, io dichiaro ora alla Camera che, questa legge anziché fatta per il popolo, mi sembra piuttosto che il popolo sia fatto, per saziare i desideri punitivi della legge (*Mormorio*).

Sì, o signori; del resto, se volessi concretare una proposta, non avrei a fare altro che contrapporre al disegno di legge del Governo, i criteri da me sostenuti; non avrei che a proporre un contro-progetto di due soli articoli concordanti anche colle idee esposte dell'onorevole mio amico Musini; poichè nella sostanza siamo d'accordo.

E il mio contro-progetto lo farei prendendo l'articolo 139 del progetto del nuovo Codice penale con qualche temperamento già citato dall'onorevole Panattoni; esso provvede ampiamente ed è assai più liberale di questa legge, che voi ci proponete. Quindi con quest'articolo 139 e con un altro che dicesse: " sono abrogate le disposizioni attuali „ noi avremmo provveduto all'uopo.

Quale sarà il voto mio sul disegno di legge non lo so ancora, perchè esso dipenderà dalle modificazioni che vi saranno apportate dalla Camera; ma da solo non mi attento a fare proposta alcuna, perchè non è dubbia la sorte che incontrerebbe.

Ritengo quindi inutile presentare il mio contro-progetto, perchè alle proposte che partono da questi banchi, non arride alcuna probabilità di successo.

Ritengo poi inutile ogni proposta perchè anche ai più innocui ardori di liberalismo di una parte del potere legislativo, l'altra parte del potere stesso, il Senato, sa a tempo e luogo esercitare le funzioni di pompiere (*Movimenti*).

Alle velleità non legislative rispondono i freni dei ministri; per le velleità nostre ci è la doccia fredda del Senato (*Bene! a sinistra — Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sbarbaro. (*Segni di attenzione*).

**Sbarbaro.** Sebbene io mi sia fatto iscrivere per parlare in favore del presente disegno di legge, senza occuparmi degli uomini che lo hanno proposto, sento nondimeno, fin dall'esordio non del mio discorso, ma della mia dichiarazione favorevole alla legge, qualche perplessità, che non è determinata nell'animo mio dal principio santo di libertà, a cui si ispira la legge stessa, ma dal momento, in cui si cerca di farne l'applicazione.

Io credo di non dire cosa, che susciti contraddizione da nessuna parte di questa Camera, nemmeno dalle più alte cime della democrazia, qui rappresentata dagli oratori che mi hanno preceduto, se

dico che, oltre che della bontà intrinseca di un principio che informi una legislazione, od un elemento di legislazione, l'uomo di Stato deve occuparsi anche dell'opportunità del momento, in cui quel principio viene affermato e tradotto in legge: verità, che anche i vagheggiatori del più remoto ideale, che trascenda i confini dell'odierno possibile, come direbbe l'onorevole nostro collega Moradini, devono riconoscere.

E questo dubbio sulla opportunità del disegno di legge, non sulla verità del principio che lo informa, mi è stato avvalorato nell'animo da alcune frasi che ho udite dai banchi della estrema sinistra. Si è parlato di tutela; e ho sentito questa parola sulle labbra dell'onorevole Maffi, che rappresenta in quest'Aula il lavoro fatto legislatore: documento della possibilità, che anche nelle condizioni della presente nostra costituzione il lavoro trovi modo di far valere anche in Parlamento le proprie ragioni.

Ed è appunto su questa necessità della tutela, che finora era esercitata dal Codice penale, che sorgono nell'animo mio alcuni dubbi che io vorrei fossero dissipati.

Nessuno qui mi contraddirà se affermo che le disposizioni del Codice punitivo, che noi andiamo a cancellare dalla nostra legislazione, non sono state il portato del capriccio nè della mala volontà dei legislatori. La scienza dell'umano consorzio ha omai sbandito il capriccio, come spiegazione dai fatti storici ed anche dai legislativi, che sono tanta parte della storia delle nazioni civili. Dunque quelle disposizioni di Codice avevano la loro ragione e l'avevano in quell'ufficio di alta tutela che lo Stato aveva per tanti anni esercitato e di cui viene ora a spogliarsi.

Ora me tormenta il dubbio e me affatica il sospetto che a questa tutela, finora esercitata, più o meno felicemente, dallo Stato sopra le classi lavoratrici, non si sostituisca nulla che ad essa corrisponda.

Siamo in un momento in cui si parla di emancipazione e di indipendenza dell'operaio, ed io mi compiaccio di avere udita questa eloquente rivendicazione della indipendenza dell'individuo a beneficio delle classi operaie da uomini di cui non partecipo le convinzioni, ma di cui rispetto altamente il patriottismo ed il carattere; ma una tutela sarà mai sempre necessaria...

**Musini.** No! no!

**Presidente.** Non interrompa, onorevole Musini!

**Sbarbaro.** Sono lieto anzi di questa interruzione.

**Presidente.** Non raccolga le interruzioni.

**Sbarbaro.** Sono lieto di questa interruzione, perchè mi porge l'opportunità di chiarire meglio il mio pensiero.

Una tutela delle classi operaie, inferiori di intelligenza e di educazione civile alle altre, sarà sempre necessaria.

**Musini.** No! no!

**Sbarbaro.** E voi uomini dell'estrema Sinistra, ne siete la miglior prova, perchè vi atteggiate a tutori dei loro interessi (Bene! Bravo! a destra — *Commenti all'estrema sinistra*).

**Musini.** Non hanno bisogno di tutori.

**Sbarbaro.** Io sarei lieto di salutare quel giorno fortunato per l'umanità in cui non vi fosse bisogno di tutela, nè di tutori; ma una tutela è sempre necessaria, ed un governo, anche sotto la forma più libera, deve sempre esercitare un'alta tutela, nel tempo stesso che deve essere un grande educatore.

Dunque è anche necessaria questa tutela sulle classi che soffrono e che lavorano, dalle quali sono uscito, e per le quali io ho sempre nutrito fin dalla mia infanzia tanto affetto quanto ne possono sentire gli uomini che mi stanno dirimpetto. Questa tutela una volta era esercitata dalla religione, era esercitata da un complesso di credenze che ora tramontano, ed al posto delle quali non vedo che cosa si sostituisca.

Non parlo della tutela esercitata colle manette e coi gendarmi, parlo della tutela esercitata da quelle influenze che naturalmente si determinano in una società organica.

Ora, finchè noi non siamo nella condizione di questa società organica, giacchè disgraziatamente siamo nella condizione di una società che si può dire inorganica; (*Commenti*) (dico inorganica perchè non c'è accordo perfetto tra le leggi dello Stato e i sentimenti del maggior numero, perchè nella società presente v'ha un doloroso conflitto tra il cittadino ed il credente, conflitto che si ripercuote in quello a cui accennava l'onorevole Pannatoni, tra il capitale ed il lavoro); finchè ci troviamo in siffatta condizione, senza contraddire al principio della legge, anzi applaudendo ad esso, perchè corrisponde all'ideale di tutta la mia vita ed a tutto ciò che ho sempre pensato ed insegnato in questa materia, io dubito dell'opportunità della legge.

Sono un poco meravigliato di vedere anche fra i membri della onorevole Commissione e tra i sostenitori più autorevoli di questo disegno di legge coloro, i quali finora nell'indirizzo dello Stato e nell'opera della legislazione si erano ispirati ad altri concetti.

Questa legge è tale che corrisponde all'ideale

di quella tanto calunniata scuola di Manchester, la quale sulla propria bandiera ha scritto: lasciate fare, lasciate passare.

Non rilevo il fatto per farne un rimprovero agli onorevoli partigiani del socialismo di Stato, che hanno fin qui esercitato tanta influenza sull'indirizzo delle cose italiane, ma per rallegrarmi con loro che abbiano reso ragione al principio della tanto temuta libertà dell'individuo, di questo deriso lasciar fare e lasciar passare, che avrebbe dovuto riscuotere il plauso e non suscitare contraddizioni sulle più alte cime della sinistra.

Mi compiaccio di questa contraddizione; e mi auguro che tutta l'opera ventura della legislazione italiana si informi a questo indirizzo e vada per questa via.

Nè mi rimuove dal deporre nell'urna il mio voto favorevole alla legge, nonostante questo scrupolo sulla sua opportunità, lo avere udito da un oratore, che mi ha preceduto, l'onorevole Musini, che egli dubita dell'efficacia filantropica, umana, del significato democratico della legge, che avete dinanzi. Egli fondava il suo dubbio su questo ragionamento, diceva: siccome l'applicazione di questa legge sarà fatta dalla società borghese (come egli l'ha chiamata, me lo perdoni, con una frase molto inesatta, perchè nella società presente non ci sono più classi, perchè non si sa dove una incominci e finisca, e perchè coloro che hanno parlato di una tirannide borghese hanno scambiato le visioni del loro cervello malato con la realtà delle cose (*Si ride*); siccome dunque, egli diceva, questa legge dovrà applicarsi dalla giustizia borghese, nei suoi effetti pratici e concreti, si risolverà in una nuova arma data in mano al capitale, per opprimere le classi operaie.

Ora io rispondo a questo argomento, e vi rispondo perchè mi pare che lo meriti, per le qualità dell'uomo che l'ha enunciato, per il suo patriottismo, e per gl'interessi e le opinioni che rappresenta in quest'Aula; e quando parlo d'interessi non intendo certamente parlare d'interessi particolari, ma degli interessi popolari che egli qui rappresenta.

Ma, onorevole Musini, il presente disegno di legge viene a restringere l'azione della giustizia sociale; perchè toglie dal numero dei reati quei fatti, quegli atti, quei fenomeni, che fino ad ora il legislatore aveva indebitamente considerato come reati, e quindi sottrae materia a quella giustizia borghese, di cui Ella paventa tanto l'esercizio ed il magistero. Dunque non veggo come si possa reggere il ragionamento dell'onorevole Musini.

A questo proposito mi permetta, giacchè l'ho nominato, che io risponda ad un rimprovero che egli fece a coloro che hanno riso di ciò che egli diceva.

Io sono uno di coloro che hanno riso, tanto ad alcune frasi sue come ad altre dell'onorevole Maffi (*Commenti*). Sì, ho riso di cuore; ma non credo di avere con ciò offeso nè essi nè la loro buona fede, nè le loro intenzioni. Sanno perchè ho riso? Ho riso, non del sentimento generoso che li animava, ma del modo come ragionavano degli interessi degli operai, delle idee che esponevano.

Ho riso, e credo di aver avuto ragione, perchè prima di me aveva riso un grande maestro di democrazia, un grande economista repubblicano, Federico Bastiat, il quale disse: che il problema sociale non doveva far ridere, doveva far fremere, (proprio come diceva testè l'onorevole Maffi) ma che molte delle soluzioni che se ne sono presentate, non possono destare che il riso. (*Commenti in vario senso*).

Ora mi pareva che l'onorevole Musini andasse contro gl'interessi della classe operaia, la quale mi sta a cuore, quanto può stare a lui, quando diceva che egli vedeva in questa legge un ostacolo all'innalzamento progressivo della classe operaia. O che il senso delle parole ha cangiato, come diceva il vecchio Catone, o qui l'onorevole Musini ed il suo collega, che ha fatto eco alla sua protesta, non si sono espressi chiaramente.

Ma come? Voi volete aspettare a rallegrarvi dell'abolizione di ogni disposizione legislativa rispetto agli scioperi il giorno in cui le classi operaie avranno capitale e lavoro, mentre se c'è un modo col quale esse possano conseguire questo capitale e questo lavoro sta appunto nella legge in discussione!

Giacchè lo sciopero è appunto un'arma legittima, se bene usata e prudentemente adoperata, per equilibrare, nella distribuzione delle ricchezze, i rapporti tra capitalisti ed operai; per quanto possono essere equilibrate senza intaccare il diritto di proprietà. Io vedo nel diritto di sciopero, nel diritto di coalizione, per adoperare una parola che l'egregio relatore Di San Giuliano non trova nella sua relazione molto esatta... (*Intervuzione*) ...Dico che la parola *coalizione* si può bene adoperare, e fu adoperata in una circostanza solenne da un uomo che onora il Parlamento, da Benedetto Cairoli; quando invocò la coalizione delle coscienze per buttar giù il Gabinetto Rattazzi. (*Ilarità e commenti*).

Ecco dunque la spiegazione del mio riso innocente e filosofico non diretto certamente ad

offendere la persona del collega Musini, di cui conosco ed apprezzo il patriottismo a prova di fatti.

Del resto, onorevole Musini, la libertà che non vi piace, che voi avete combattuto e che si presenta sotto forma di un modesto disegno di legge propostoci dal ministro Grimaldi, questa libertà, che non vi pare sufficiente, e in ciò vi trovate d'accordo coi conservatori così detti socialisti della cattedra, è il rimedio, e sarà sempre anche per l'avvenire, anche quando trionfasse, cosa che io non desidero, il vostro ideale in tutta la sua perfezione, è il rimedio dei rimedi. Inquantochè in essa e per essa sola si adempirà quel voto che un vostro maestro in socialismo, Buret manifestò, or son molti anni, quando, rivolgendosi agli operai, disse quelle parole, il cui concetto fu ripetuto dall'onorevole Musini in quest'Aula: *sorgete o razze oppresse!*

Onorevole Musini, con la libertà del lavoro, di cui questa legge non è che una manifestazione, manifestazione che io approvo e sanziono col mio suffragio, si risolveranno quei problemi che col vostro metodo e coi vostri procedimenti si ingarbuglierebbero; testimone la storia, poichè con le idee dei vostri amici il problema sociale non ha mai fatto un passo, mentre lo ha fatto negli altri paesi, con disegni di legge a questo somiglianti. Questo è il mio convincimento. E poichè non voglio più oltre abusare della benevolenza dei colleghi...

*Voci a destra.* Parli! parli!

**Sbarbaro.** ...riservandomi nei singoli articoli di proporre qualche emendamento, e poichè voi avete parlato di operai, io, da questi estremi banchi (*di destra*) d'onde parlo, perchè questo posto è quello che corrisponde alle mie antiche convinzioni, (*Mormorio*) da questi banchi io vi rispondo, ripetendo e modificando un poco la frase da voi indirizzata a quelle modeste classi operaie, le quali ascoltano ciò che si dice in quest'Aula e nella coscienza delle quali ogni nostra parola o trova un'eco sinistra o pone un germe di futuri miglioramenti: Sì, sorgete, o razze oppresse, ma non per la via della violenza, non per la via dell'abuso dello sciopero, ma col sapiente esercizio di quel diritto che la Camera italiana oggi vi riconosce. Bravo! Bene! *a destra* — *Commenti animati.* — *Alcuni deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Dirò brevissime parole, quasi come conclusione della di-

scussione generale. Eliminando dalla medesima tutte le frasi più o meno brillanti con le quali alcuni oratori rivestirono i loro concetti, due obiezioni mi sembrano degne di nota speciale, dappoi- ché, ove la Camera le accogliesse, si dovrebbe fare a meno di passare alla discussione degli articoli, e rigettare senz'altro il disegno di legge.

La prima è questa: il progetto che si discute peggiora immensamente quella parte del Codice penale che disciplina questa materia; l'altra: anche volendo riformare questa materia, non si doveva dare alla riforma l'impronta odiosa di una legge speciale, ma rimandarla alla discussione del nuovo Codice penale.

Parliamo della primo obiezione. Quale è, domando, il principio unico fondamentale, a cui questa legge s'informa? È questo: il dibattere pacificamente il miglioramento delle condizioni del lavoro, pacificamente stabilire i mezzi per conseguire cotesto scopo, pacificamente usarli, in nessun caso potrà essere considerato come reato. Quindi restano abrogati i quattro articoli del Codice penale, i quali, se permettono di poter dibattere le condizioni del lavoro e adoperarsi per migliorarle, prescrivono però la condizione che sia ragionevole e giusta la domanda di tale miglioramento.

Ma quali dati si hanno per dire se questa causa sia giusta oppure no?

La coalizione a fine di migliorare le condizioni del proprio lavoro, non è che una delle tante forme con cui si esplica la lotta tra il lavoro e il capitale.

E si può sempre facilmente e chiaramente intuire e giudicare se le ragioni che hanno consigliato questa forma di lotta erano giuste o no? Si tratta di elementi che sono variabili a seconda del tempo, del genere del lavoro, delle circostanze di luogo, delle condizioni del mercato. Per modo che abbandonata all'autorità giudiziaria la facoltà di decidere se vi sia o no una causa ingiusta la quale abbia motivata la coalizione, si espone questa materia a ogni maniera di incertezze, e la causa ingiusta può apparire anche dove non sia, e così allo stato della legislazione attuale non vi ha sciopero, per libero e tranquillo che sia, che possa dirsi al sicuro di un procedimento penale.

È questo lo stato attuale della legislazione. E quando con un disegno di legge noi proponiamo di togliere questi gravissimi inconvenienti, è ragionevole direi che la nostra proposta segna un peggioramento e un regresso? La legge che è sottoposta al voto del Parlamento, segna in questa parte, un grandissimo progresso, assicurando al

lavoro la libertà di coalizzarsi contro il capitale al fine di migliorare le proprie condizioni, libertà finora non consentita, o almeno in modo assai problematico, dai quattro articoli del Codice penale, che saranno, approvata questa legge, abrogati.

Ma ci si è anche detto: perchè avete proposto una legge speciale? Perchè volete dare a questa legge l'impronta odiosa di una legge quasi eccezionale, mentre potreste regolare la materia nel nuovo progetto di Codice penale?

Anzi io debbo dire essere mia opinione che questa legge non possa in nessuna guisa essere considerata come una legge eccezionale. Doveva anzi essere una legge speciale, perchè disciplina una materia per sua natura mutabile, e ci ammaestra l'esempio di altri paesi di Europa nei quali la legislazione penale in materia di scioperi ha dovuto essere, da un momento all'altro, mutata. E siccome i Codici debbono avere come principale qualifica, l'impronta della stabilità, parmi conveniente e giusto che una materia la quale è per sua natura essenzialmente mutabile, sia disciplinata con leggi speciali, anzi che col Codice. E in ogni modo, è necessario di abolire, sì o no, i quattro articoli del Codice attuale?

E vorreste voi abolire questi articoli, senza sostituirvi qualche altra disposizione di legge? Quindi, anche coloro i quali intendono che questa materia debba essere disciplinata nel nuovo Codice, non possono contestare oggi la necessità di questa legge. Vuol dire che, quando discuteremo il secondo libro del nuovo Codice penale, sarà il caso di vedere se questa materia, disciplinata ora, compiendo un grande progresso, debba o no essere introdotta nel Codice.

All'onorevole Panattoni poi debbo una sola parola di risposta.

Egli quasi ha voluto far supporre che il Ministero e la Commissione, che ha pubblicato intorno questa legge una così elaborata relazione, abbiano dimenticato che nel Codice penale toscano sono scritti alcuni articoli che potrebbero essere sostituiti a quelli del Codice penale italiano, senza bisogno di altro:

Ma, onorevole Panattoni, prima di tutto, gli articoli del Codice penale toscano non si attagliano assolutamente alla materia della quale noi trattiamo; sono articoli che parlano di violenze generiche; e l'articolo 203, specialmente citato dall'onorevole Panattoni, non è che un articolo che vi farebbe fare un vero regresso, un articolo il quale mette i soli operai in una condizione eccezionale inferiore a quella degli intraprenditori.



E io non consiglierei mai di estendere a tutta l'Italia questa parte del Codice penale toscano.

**Panattoni.** Chiedo di parlare.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Ma ove si volessero rendere comuni a tutta l'Italia questi articoli del Codice penale toscano, l'onorevole Panattoni m'insegna che sempre di una legge vi sarebbe bisogno.

Adunque io dico: chiudiamo la discussione generale, e passiamo alla discussione degli articoli. Ammettiamo, cioè, la necessità di riformare questa parte della nostra legislazione penale. Quanto al rimanente, vale a dire intorno al modo come sono formulati gli articoli del progetto della Commissione, mi riservo di esaminare le modificazioni che saranno presentate, o di proporre io, se sarà necessario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** A me corre, anzitutto, l'obbligo di ringraziare gli egregi oratori i quali hanno preso parte a questa discussione, e che, tutti o quasi tutti, furono larghi di grandi encomii alla mia modesta relazione. Sono convinto che questi encomii sono dovuti, non al merito di quel mio lavoro, ma unicamente alla loro gentilezza: e tanto più ne sono convinto, in quanto che da alcune delle censure che, dai banchi dell'estrema Sinistra, sono state rivolte a questo disegno di legge, chiaro appare come io sia troppo mal riuscito a spiegarne la vera portata, il significato vero.

Noto anzitutto, con compiacimento vivissimo, come niuno abbia combattuto i due principii fondamentali a cui s'informa il presente disegno di legge: il riconoscimento, cioè, della libertà di coalizione e di sciopero, e la tutela del diritto, che ha ciascun cittadino, operaio od industriale, non monta, di prendere o non prendere parte a siffatti concerti.

Intorno al principio della libertà di coalizione e di sciopero, nessuna obiezione, come ho detto, è stata sollevata in quest'Aula; soltanto l'onorevole Sbarbaro ha dubitato della opportunità di questa riforma.

Io, per vero dire, non ho udito molto chiaramente quali fossero le ragioni del suo dubbio, ma mi parve che egli si ispirasse piuttosto a condizioni transitorie della società italiana.

Or bene, o signori, io ritengo che se vi sono condizioni nelle quali il riconoscimento della libertà di coalizione e di sciopero sia sotto ogni aspetto opportuno, siano appunto quelle della società italiana; poichè, da noi, non è ancora giunta la grande

industria a quello stato di sviluppo a cui è arrivata in altri paesi; ancora, da noi, le relazioni tra il capitale ed il lavoro non sono così aspre, come, pur troppo, già sono in altri Stati d'Europa.

Prima dunque che queste condizioni si inaspriscano, è giusto eliminare od attenuare, per quanto è possibile, le cause di siffatto inasprimento con un atto di savia e previdente giustizia.

Certamente l'onorevole Sbarbaro ebbe ragione, allorquando osservò che gli articoli 385 e seguenti del Codice penale, che proponiamo di sopprimere, non furono in quel Codice scritti per capriccio.

Quegli articoli, o signori, hanno una origine che bisogna ricercare nella storia del medio evo. Nel medio evo, e nei primi secoli della età moderna, tutti i rapporti economici erano regolati dalla legge.

Era imposto un massimo ai prezzi dei generi di prima necessità; era imposto un minimo ed un massimo al salario; era limitato il numero di coloro che potevano esercitare una data professione; erano i vari mestieri ordinati in corporazioni determinate dalla legge. Era quindi evidente, necessario, coerente con tutto il sistema allora vigente, che non si venisse a turbare l'azione regolatrice dello Stato, con coalizioni di individui, le quali però son divenute una necessità assoluta nel regime odierno della libera concorrenza.

Nè è precisamente esatto il dire, come disse l'onorevole Sbarbaro, che il riconoscimento della libertà di coalizione e di sciopero, sia quasi incompatibile con il movimento scientifico moderno, il quale tende ad aumentare l'ingerenza dello Stato nei rapporti tra capitale e lavoro.

È vero che la libertà di coalizione e di sciopero è conseguenza di questa scuola liberista, che egli chiamò, secondo l'uso tedesco, *Manchesteriana*. Ma è vero altresì che è la prima condizione propedeutica, la prima condizione preparatoria, perchè lo Stato possa ingerirsi attivamente nei rapporti economici, perchè possa temperarne l'asprezza, perchè possa, con efficaci provvedimenti positivi, facilitare il graduale miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici.

Come io ebbi a dire nella relazione, è necessario che lo Stato cessi d'intervenire a favore del forte contro il debole, prima di cominciare ad intervenire a favore del debole contro il forte.

Da queste dichiarazioni, facilmente vedranno gli onorevoli deputati che dai banchi dell'estrema Sinistra hanno combattuto la legge, quali sentimenti animino la Commissione tutta verso gli operai.

Questi sentimenti, o signori, però non possono giungere fino al punto da farci mancare ad uno dei principali nostri doveri verso l'ordine pubblico, verso la società, verso gli operai stessi.

Imperocchè, da quando una riforma che quasi tutti abbiamo salutato con gioia, la riforma elettorale, ha esteso agli operai il diritto del voto, si è purtroppo sostituito per loro al pericolo dell'oblio, il pericolo dell'adulazione.

Riconosciuta la libertà di coalizione e di sciopero, lo Stato ha un altro dovere: quello di tutelare la libertà di ognuno di prendere, o non prendere parte alle coalizioni ed agli scioperi. Da ciò i provvedimenti punitivi contro chi si serve di violenza, di minaccia o di frode.

E che chi si serve di violenza, di minaccia o di frode per attentare alla libertà altrui di prendere parte a coalizioni ed a scioperi debba essere punito, non vi ha alcuno che l'abbia negato in quest'Aula. Non l'ha negato neppure l'onorevole Musini, il quale ha proposto un articolo apposito in cui questo concetto è espresso. E se egli ha addotti gli esempi degli orrori di Decazville e di Londra, io non capisco per quale altro motivo abbiano potuto da lui essere addotti, se non per quello di viepiù dimostrare la necessità di certi provvedimenti punitivi. Non l'ha contestato l'onorevole Maffi, il quale è andato anche più in là, e si è avvicinato ancora più dell'onorevole Musini alla proposta della Commissione, poichè ha riconosciuto che il diritto comune per sè stesso non è sufficiente, ed ha proposto una forma analoga all'articolo 139, adesso diventato 131, del disegno di nuovo Codice penale.

Mi pare di avere, con queste brevi parole, dimostrato il doppio concetto nostro. Noi intendiamo che, senza alcuna restrizione, sia libero e riconosciuto a tutti il diritto di coalizione e di sciopero; noi consideriamo lo sciopero e la coalizione come atti legittimi (mi servo delle medesime espressioni dell'onorevole Musini); ma intendiamo altresì che se c'è qualcuno (uno o molti, non importa), che voglia costringere un industriale, un operaio, un cittadino qualunque a prendere, o non prendere parte ad una coalizione, ad uno sciopero, e se questi si serve di mezzi illegali, sia punito. E, ciò facendo, noi tuteliamo, non soltanto l'interesse generale della società, che è superiore a quello di qualsiasi classe, per quanto numerosa, ma eziandio l'interesse speciale dei lavoratori, imperocchè la Commissione si è dato pensiero egualmente di tutti gli operai,

e di quelli che vogliono fare lo sciopero, e di quelli che non lo vogliono fare.

Alla Commissione sono sacri e preziosi i diritti degli uni e degli altri; mentre mi pare che dai banchi dell'estrema Sinistra si sia manifestata una certa preferenza per una sola parte degli operai, per quelli soli che vogliono prender parte alla coalizione ed allo sciopero.

Premesse queste dichiarazioni generali, entrò brevemente nella disamina particolareggiata delle obiezioni fatte dai diversi oratori, grato all'onorevole Demaria e all'onorevole ministro di grazia e giustizia che hanno di molto semplificato e ridotto il mio compito.

Ho risposto anticipatamente alla prima obiezione dell'onorevole Panattoni. Egli ha chiesto (sono le sue parole testuali che ho raccolte mentre parlava), se noi intendiamo di punire la inazione e il concerto a scopo di violenza, o se vogliamo punire gli effetti della coalizione. Questo egli ha domandato, se ho bene inteso. Se di quelle parole afferro bene il senso, m'è facile il rispondere all'onorevole Panattoni che noi non vogliamo nulla di tutto questo. Noi vogliamo punire la violenza, la minaccia e la frode, sieno esse commesse da uno o da più individui: la coalizione e lo sciopero, per noi, sono atti perfettamente legittimi. Non comprendo quindi come l'onorevole Panattoni abbia potuto ritenere più progressivo e liberale il concetto del Codice penale vigente anzichè il nostro, quando è chiaro che il Codice penale vigente punisce la coalizione e lo sciopero mentre noi li dichiariamo perfettamente legittimi. Vero è che il Codice penale subordina ad una condizione la pena che infligge alla coalizione ed allo sciopero: alla condizione cioè che, quando si tratta di industriali, lo scopo sia ingiusto ed abusivo, e, quando si tratta di operai, manchi la ragionevole causa. Era naturale che queste parole sparissero dal nostro disegno, poichè noi non entriamo nella ragionevolezza delle cause dello sciopero e della coalizione.

Considerato dal punto di vista della questione economica, lo sciopero può aver tutte le ragioni; ma se l'operaio, nel farlo, si serve di violenze, di minacce o di frodi, egli deve essere punito. Era quindi naturale che alcune frasi sparissero dal nostro disegno di legge, le quali coll'economia di esso non potevano avere nessun rapporto.

L'onorevole Panattoni, se io l'ho bene inteso, citava il nostro Codice vigente, e diceva che esso punisce la violenza, la frode, la minaccia.

In quanto alla frode l'onorevole Panattoni s'inganna; legga l'articolo 626 e ne vedrà la ristretta portata, ma non vi è alcun dubbio che il Codice

vigente punisca la violenza e la minaccia; questo nessuno contrasta. E se la Commissione ha creduto di modificare per questa parte la disposizione del Codice vigente, lo ha fatto unicamente perchè ha ritenuto opportuno di allargare, sia nel minimo sia nel massimo, il margine della pena; ma questa non è una parte essenziale della legge; nè, purchè siano chiaramente definiti i mezzi punibili, può dirsi che per questa via si venga a rendere illusoria la libertà di coalizione che si concede.

Il pericolo che io non dissimulo, il pericolo temuto dall'onorevole Panattoni, e dall'onorevole Maffi, e dall'onorevole Musini sapete dove incomincia? Incomincia allorchando si viene a parlare della frode. La frode è difficile a definire, e la giurisprudenza di tutti i paesi che hanno una legislazione analoga alla nostra, dimostra che anche a proposito di reati pei quali non può esser luogo alle passioni che suscitano purtroppo quelli che sono oggetto della presente legge, la frode ha sempre dato argomento ad interpretazioni discordi e qualche volta arbitrarie. Quindi la Commissione sarà ben lieta se la Camera troverà una formula migliore che, meglio di quella che essa ha proposto, valga ad esprimere veramente il suo concetto; e quando si discuteranno gli articoli, la Commissione non avrà difficoltà di prendere in esame tutte le proposte che in questo senso si potranno fare.

In quanto poi al Codice toscano ha già risposto l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Il Codice toscano ha un gran merito su quelli anteriori e posteriori al medesimo, quello di avere, prima ancora delle legislazioni di altri paesi, e dopo soltanto quella inglese, riconosciuto la libertà di coalizione. Però le disposizioni degli articoli 201, 202 e 203 del Codice toscano sono incomplete, perchè si riferiscono alla violenza e alla minaccia unicamente quando è commessa da più di due persone.

Ora a noi sembra che la violenza e la minaccia ed anche la frode debbano essere punite, anche quando sono commesse da una sola persona.

Io credo che su questo punto non sia possibile una discussione, e che non vi possa essere uomo serio e d'ordine, a qualunque partito appartenga, il quale opini che la frode, la minaccia e la violenza non debbano essere punite. Si potrà disconvenire sulla forma da darsi a questo concetto; se ne potrà trovare una migliore di quella trovata dalla Commissione, ma dissentire sul concetto mi pare non sia possibile.

L'onorevole Trompeo mi porge occasione di parlare quasi per un fatto personale. Egli ha ri-

cordato quel brano della mia relazione, nel quale si trascrive la relazione della Commissione reale che fece indagini e studi sugli scioperi in Italia, e specialmente nel circondario di Biella.

Io dichiaro all'onorevole Trompeo, che nel trascrivere i giudizi di quella Commissione, non intesi niente affatto di farli miei; io non aveva alcun elemento che mi accertasse sull'esattezza o meno di quei giudizi; se non sono esatti, se le condizioni del circondario di Biella sono migliori di quelle che la Commissione regia descrive nella sua relazione, io non posso, per parte mia, che compiacermene vivamente.

E vengo all'onorevole Maffi.

Rispondendo a lui, io non ripeterò quello che scrissi nella relazione.

L'onorevole Maffi domanda che sia riconosciuta la libertà di coalizione e di sciopero; e questo si è fatto. L'onorevole Maffi riconosce che debbano essere punite la frode, la violenza e le minacce, e questo appunto è quello su cui noi chiediamo la collaborazione sua. Egli ha fatto una proposta che, io credo, Governo e Commissione non avranno difficoltà di esaminare; egli vuole, cioè, alle disposizioni particolareggiate del nostro disegno di legge sostituire puramente e semplicemente quelle dell'articolo 139, adesso diventato 136 del disegno del nuovo Codice penale.

L'articolo 139 che è analogo su per giù all'articolo 240 del Codice penale tedesco, differisce dalla nostra proposta per due parti. Anzitutto non parla della frode, ed a questo si potrebbe supplire; in secondo luogo, invece di descrivere singolarmente i fini ai quali gli atti punibili possono esser diretti, si serve di una dizione più generale; e perciò è chiaro che è più rigoroso e più esteso del progetto di legge della Commissione. Quindi a me pare che, senza entrare in ulteriori particolari, noi possiamo riconoscere completamente la giustizia e l'equità dei concetti a cui il disegno di legge si ispira.

Spero che la Camera vorrà votarlo; e se lo voterà, sono convinto che essa farà un primo passo verso quella conciliazione sociale, nella quale l'onorevole Musini non ha fede, ma che splende innanzi agli occhi miei come la meta dell'avvenire (*Bene!*).

**Panattoni.** Prima di riprendere a parlare ho bisogno di avere dalla Commissione una dichiarazione. Parmi che il relatore dicesse testè, che la Commissione non era aliena da studiare se modo vi fosse di armonizzare tutte le disparate opinioni su questa legge, accogliendo come unica formula

l'articolo 139 del Codice penale, disegno Savelli, o 136 del disegno Pessina.

Se la Commissione ha veramente questa intenzione, io attenderò che essa, ripresi i suoi studi e riflettendo sulle obiezioni che incontrò, a noi comunichi la formula finale delle sue risoluzioni definitive.

Se poi mi fossi ingannato, o per ora almeno non credesse la Commissione ritornare sull'opera sua, io sentirei il bisogno di porgere subito brevi repliche a taluni rilievi a me fatti sì dall'onorevole ministro, sì dall'onorevole relatore della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano, relatore.** In nome della Commissione non posso che ripetere quel che dissi poc'anzi.

La Commissione è dispostissima a prendere in minuto e diligente esame tutte quelle proposte che dai colleghi possano venir fatte, e che non alterino i due concetti fondamentali della legge.

**Presidente.** Ha facoltà l'onorevole Panattoni di continuare il suo discorso.

**Panattoni.** Io non avrei nuovamente tediato con la mia parola la Camera se il ministro facendo allusione al Codice penale toscano, non avesse detto che codesta legge era ispirata a istinto di reazione.

È vero, onorevole ministro, il Codice penale toscano nell'articolo che io ricordai prende di mira unicamente il fatto dell'operaio: fece del padrone o dell'industriale. Ma codesto silenzio non è che effetto dei tempi.

Eravamo nei giorni più torbidi del servilismo. Poco si guardava a chi padroneggiasse; molto a chi doveva servire.

Ma tuttavia la imputabilità dell'operaio, pare nel silenzio della imputabilità dei padroni, appariva misurata su norme più eque di quelle su cui oggi si vuole fondato questo progetto di legge speciale. Ebbi già a rilevarlo. Nei criterii della imputabilità, nella misura della pena l'articolo 203, da me ricordato, del Codice penale toscano si rivela più largo, più liberale del progetto che esaminiamo. E in verità per il Codice toscano, come per il Codice italiano, il fatto dell'operaio addiviene punibile solo quando alle violenze, o alle minacce individuali (come tali con altri criterii perseguibili) si aggiunga, quale caratteristica essenziale, determinante, la consociazione illegittima.

Aggiustificare l'odierno progetto non si ripeta che si è salvaguardato con esso il diritto di coalizione.

Che cosa intendete per *coalizione*? Se per la coalizione intendete la libera associazione nella tutela di ragioni o di diritti comuni, bene: una simile lega di interessi forza è sia libera, quanto è in sé provvida.

Se invece coalizione si apprende, secondo il suo ordinario significato (e in questo senso la incontro nei testi romani onde va adorna la relazione) in luogo di monopolio, oh allora di codesta impunità io non saprei felicitarvi. Il monopolio per me, qualunque ne sia la forma, è sempre un reato. Il malo interesse di pochi non può, non deve mai prevalere sul legittimo interesse dei molti!

È manifesta la incompletezza e la erroneità del vostro progetto. Avete creduto di salvare la coalizione libera perchè onesta; e non vi siete preoccupati del monopolio. Ora nella lega del monopolio sta la ragione vera, in cui i nostri Codici finora vigenti fanno consistere la eventualità che l'accordo tra operai o tra industriali si muti in fatto punibile. Voi invece fate dipendere anche dal fatto di un solo individuo ciò che le leggi finora facevano dipendere dal fatto di più consociati indebitamente in un fine criminoso.

Voi avete abbreviata così la strada della punibilità. Ecco ciò che io vi rimprovero. Ecco perchè in confronto della vostra legge speciale io rivendico la preferibilità della legge comune. Io vi rimprovero di aver aggravata la misura e la estensibilità della pena. Non so concepire tanto margine lasciato all'arbitrio del giudice (esempio nuovo nella graduabilità della pena) *da sei giorni a trenta mesi*. Meglio che voi non facciate quei Codici che diceste non tollerare altra potestà di condannare che un limite massimo di soli *tre mesi*. Ventisette mesi di differenza! Ventisette mesi di possibili sofferenze per la famiglia derelitta e innocente; la vittima vera delle vostre penalità esagerate...

**Di San Giuliano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Panattoni.** E tutto questo si propone in nome della libertà delle coalizioni!

Siano chiari: abbandoniamo le vacue disquisizioni accademiche; dalle teorie scendiamo alla pratica. Voi le chiedo di nuovo: che cosa intendete per coalizione?

Se per coalizione intendete una lega per la tutela di un diritto comune; allora bisogno non v'è che la libertà ne sia conservata con leggi speciali, mentre è nella coscienza di tutti, e nelle tradizioni costanti del giure. Se invece trattasi di lega di monopolio nulla verrà mai a legittimarla. Non ha virtù di diritto ciò che in sé è manifesta offesa al diritto.

Mi si dice che la Commissione è disposta a mo-

dificare il disegno nei suoi singoli articoli; e che è là che io potrò fare le mie proposte. Ma io dovevo rilevare fin d'ora (e questo era tema di discussione generale) le ragioni per cui questa legge non mi parve accettabile; e queste ragioni io potevo desumere (siccome feci) sì dall'insieme, sì dalle particolarità delle controverse disposizioni.

Il giorno in cui si acconsenta (come la Commissione accenna) a cancellare tanto dall'articolo 1<sup>o</sup>, quanto dall'articolo 2, in cui si ripete, sì per gli operai, sì per i padroni, quella ancipite ipotesi di raggiri e di frodi, cui accennai, in modo così vario, capace di difformi interpretazioni (chè in ciò è tutta la vostra innovazione), limitata la punibilità alle violenze e alle minacce, voi ricadete allora di necessità nelle disposizioni della legge comune. Voi potrete fare a meno di questa legge per l'articolo 136 del Codice penale, disegno Pessina. Ivi trovano la loro naturale sede le violenze e le minacce (come queste di cui ci occupiamo) perpetrate in spreto dell'altrui diritto.

Io rifuggo dalla molteplicità delle leggi. Credele, non è sintomo nè di sapienza nè di moralità per un popolo questo moltiplicarsi di leggi e di sanzioni.

Ora, se noi abbiamo una legge comune, che a esuberanza provvede alle contingenze e ai bisogni che ci preoccupano, a che dovremo defaticare la mente nella ricerca di minuziose disposizioni particolari?

La soverchia varietà delle leggi paralizza la retitudine dei giudizi. Il magistrato si sofferma incerto, abbandonato in questa selva selvaggia di criteri vari, e così spesso mutabili. Semplificate l'opera della giustizia.

Assai più consono, assai più confacente alla retta tradizione del giudicare, è minuire la mole delle leggi speciali, studiando accoglierne la sintesi in una bene ordinata legge comune.

Queste leggiucole che si insinuano come di straforo, che variano e si moltiplicano così allo infinito, si mutano in altrettante occasioni di imbarazzo e di perplessità dei giudizi.

Vale assai meglio un Codice il quale in sé accolga i germi della ragione legale, che la sapienza del giureconsulto feconderà, che non tutta questa biblioteca di leggi disordinate, in cui vanamente ci dibattiamo.

Sta in questo, o signori, una delle ragioni di decadimento della legislazione italiana. E di qui trae ragione la manchevolezza di molti giudicati odierni.

Nè colpa è di giudici; ma è colpa della mancanza di armonia e di rette tradizioni, impossibili

in tanta mutabilità di criteri e di ordinamenti differmi.

Che mai può fare il magistrato, chiamato a conoscere e a giudicare di alcune di queste speciali configurazioni di fatti; posto come è nella dura necessità di pescare qua e là quale sia la legge applicabile, per ragione di luogo, in un paese, come il nostro, che nei perdurare di autonomie mal cancellabili, non seppe ancora, forse non saprà mai, unificare la propria legislazione?

Compite, o signori, questa grande incarnazione del pensiero e delle tradizioni: la unità delle nostre leggi. Lode a voi se dalla discussione di una legge così speciale, quale questa è, troverete argomento di riavvicinarvi sempre più alla feconda unità del giure comune.

Toglieteci al peso di queste leggi minime, occasionali. Esse hanno aspetto di leggi eccezionali; e per ciò appunto ne ritraggono la odiosità. Rifuggiamone.

Le leggi comuni provvedono. Non preoccupiamoci troppo. Confidiamo nei trionfi immanchevoli della moralità e della educazione. (Benissimo! Bravo! a sinistra)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Ho chiesto di parlare per avere uno schiarimento.

Son favorevole alla legge che ci è proposta, e non la credo punto illiberale, oppressiva delle classi lavoratrici, come alcuni suppongono; anzi, la credo utile a liberare le classi lavoratrici dalle violenze di taluni agitatori e dei loro complici, i quali, in molte occasioni, anzi che servire all'interesse delle classi lavoratrici, servono ai partiti sovvertitori o anche ad eccitatori interessati.

Vorrei, ripeto, sulla questione che trattiamo, uno schiarimento. Lo sciopero, sin che è pacifico, sin che è volontario, sin che è fatto coll'assentimento libero e a spese degli scioperanti, è perfettamente legittimo; il lavoratore è libero di lavorare o non lavorare, come l'industriale ed il proprietario è libero di far lavorare, ed anche di stabilire e di convenire le mercedi o il prezzo del lavoro che fa eseguire.

Ma può succedere il caso che qualche partito, nel fatto non veramente favorevole, nè misericordioso per le classi lavoratrici, cerchi di servirsi di queste classi per mettere il disordine nel paese, o per danneggiare alcune industrie.

Potrebbe anche darsi il caso che stranieri, per disturbare le nostre industrie, spargessero danari tra la classe operaia, mandassero i loro agenti o

prezzolassero insidiosi mestatori per provocare scioperi...

**Cuccia.** Chiedo di parlare.

**Cavalletto.** ...per infirmare le nostre industrie od anche per portare disordini e disturbi politici nel nostro paese.

Potrebbe darsi il caso che partiti nemici della nostra patria (e ne possiamo avere in Roma) cercassero di portare disturbi in Roma stessa spargendo denari tra le classi operaie, ed eccitando artificialmente scioperi. Io domando: legislativamente si può punire questo caso? o questi casi? Se indipendentemente dal presente disegno di legge, il Codice punisce questi casi, allora mi tacerò.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Cavalletto.** Ma se il Codice non li contemplasse, non li colpisse, allora credo che qui sarebbe opportuno di occuparsene e di provvedere.

Non faccio altro che esporre questo dubbio: non già perchè io parli in odio dei lavoratori, pei quali anzi io ho sempre avuto la più grande simpatia in tutta la mia vita, ma perchè non voglio che le classi operaie siano strumento passivo, a loro stesso danno, di disordine nel nostro paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Le osservazioni, o per meglio dire, i dubbi sollevati dall'onorevole Cavalletto mi hanno consigliato a chiedere la facoltà di parlare, non per fare una esposizione di alti principii, ma per pregare la Commissione ed il Governo, di vedere se non si possa semplificare questo disegno di legge, per non dare occasione a quelle giuste osservazioni, che sono state fatte da diversi oratori, cioè che il disegno, sotto diversi punti di vista, più che un progresso segni un regresso.

Io non dirò questo, anzi riconosco volentieri che il disegno di legge, nella sostanza, è essenzialmente informato a principii di progresso e di libertà, e in massima interamente lo approvo; nei particolari però, esso mi apparisce inutile e dannoso.

Chi concepì, la prima volta, l'idea di creare il reato *sui generis* della violenza adoperata allo scopo di costringere un operaio o un industriale ad entrare in una coalizione o ad astenersi dal parteciparvi non aveva certamente l'idea che la Commissione ha adottato. La Commissione pare a me, pur desiderando di addolcire certe riluttanze, abbia fatto...

**Fili-Astolfone.** Chiedo di parlare.

**Di San Giuliano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Cuccia.** ...dichiarazioni tali, che questo disegno di legge, nella più gran parte de' suoi articoli, rendono, come diceva, perfettamente inutile.

Leggerò ora un passo della relazione, che raccomando all'onorevole Cavalletto, perchè da esso egli avrà la più completa spiegazione dei dubbi da lui sollevati.

Senta, onorevole Cavalletto, quali sono gl'intendimenti della Commissione nel formulare gli articoli.

“ Da oggi in poi non sarà reato il raccogliere e distribuire denari per sovvenire agli scioperanti, l'indurli allo sciopero con declamatoria o artificiosa esposizione di erronee teorie economiche, l'intimare pubblicamente a nome d'una società o comitato, purchè senza violenze o minacce di reati, l'abbandono di un opificio, l'avvertire i dissenzienti che saranno schivati nei pubblici ritrovi o che si rifiuterà loro la propria cooperazione nel lavoro, e così di seguito. Non si potranno, a titolo di coalizione o d'incoraggiamento allo sciopero, sciogliere le società di resistenza e sequestrarne le carte. Non si potrà impedire ai loro agenti di persuadere gli operai allo sciopero, di organizzarli a tal fine, di metterli in relazione col comitato centrale, ecc.”

Onorevole Cavalletto, Ella voleva sapere, dato che un agente nazionale od estero spargesse danno tra le classi operaie allo scopo di nuocere ad un'industria, di offendere anche l'ordine pubblico, se ciò costituisse o no reato; ebbene la Commissione formalmente dichiara che questi fatti non saranno giammai punibili.

E ciò non basta, o signori. Vediamo che cosa significhi minacciare, secondo la Commissione. Minacciare un operaio significa secondo la Commissione fargli temere l'uccisione, il ferimento e via dicendo; ma presentarsi, in quattro o cinque, alla porta della casa ove l'operaio abita e dirgli: tu non dovrai lavorare domani, perchè altrimenti nessuno di noi ti stenderà più la mano, perchè altrimenti sarai radiato dal ruolo della società operaia, sarai messo al bando del consorzio operaio, tutto questo, secondo la Commissione, come risulta dalla relazione, non è minaccia e non è affatto punibile.

E perchè? Perchè radiare dai ruoli della società, perchè minacciare l'esclusione dal consorzio operaio, non equivale minacciare un danno costituente reato, e costituirebbe perciò una minaccia innocua e non soggetta a repressione.

Ma allora, o signori, la violenza e le minacce, delle quali volete ottenere la repressione, quali sono? Lo dice la Commissione, sono quelle vio-

lenze e quelle minacce che sono punite dal Codice. Ma allora a che questa legge speciale, domando io, quando, nel punire queste violenze o minacce, non si intende di uscire fuori dalla sfera del Codice?

Si è detto: la necessità di una legge speciale è giustificata da ciò che le minacce, secondo il diritto comune, sarebbero punite, con tre, o con sei mesi di detenzione, mentre noi vogliamo portare il massimo della pena a trenta mesi.

Ma voi non vi contentate di questo poichè portate il minimo della pena al disotto di quello che è stabilito dal Codice penale.

Ora se la Commissione ha voluto quasi rendere più grave, in questi casi, la sanzione stabilita dal Codice penale, non so davvero comprendere la diminuzione del minimo della pena. Ad ogni modo rimarrebbe accertato che per la Commissione i casi di violenza morale non costituiscono reato. Vediamo ora il caso della frode.

La Commissione, e l'onorevole relatore, a cui rendo ogni lode per l'erudito lavoro che ci ha presentato, si sono lambiccati il cervello per stabilire quale fosse il caso della frode punibile in materia di coalizione e di sciopero, e per voler adottare una formula chiara e nitida hanno escluso la formula del fraudolento raggio, come troppo equivoca, troppo incerta; ma io domando allora: se voi escludete la formula " raggio, artificio colpevole, " e adottate quella che vi propone la Commissione, ditemi, quando sarà applicata questa sanzione penale? Giammai!

Se voi mi dite che non è reato, come l'onorevole Cavalletto avrebbe desiderato, lo sparger danaro all'oggetto di incoraggiar lo sciopero, è lecito domandare: quando e come si potrà mai stabilire l'artificio colpevole punibile secondo la Commissione? Quando e come giungerete a trovare un altro artificio colpevole che possa vincere in efficacia quello che la Commissione ha di proposito escluso dal novero dei reati?

Ad ogni modo, intendiamoci bene, o signori, un disegno di legge, di questa natura, una volta presentato alla Camera italiana, non deve naufragare; ne andrebbe dell'onore del Governo e della Rappresentanza popolare: una volta presentata, questa legge deve escire di quà modificata se vuolsi, ma nel suo concetto fondamentale, approvata dalla gran maggioranza della Camera.

Quale è il concetto su cui tutti indistintamente, dall'estrema Destra all'estrema Sinistra, siamo d'accordo?

È questo: quella parte del Codice penale italiano vigente che eleva a reato il concerto paci-

fico tra lavoratori e industriali allo scopo di migliorare le proprie condizioni, deve essere abolita.

Non è giusto nè ragionevole ravvisare un reato nei pacifici e tranquilli concerti di lavoratori ed industriali, che pur cessando dal lavorare e mettendosi, come suol dirsi, in sciopero, intendono conseguire un miglioramento della loro condizione.

Non è giusto, lo riconosciamo tutti, subordinare ai magistrati ordinari la difficile indagine di sapere quando il concerto è suggerito da cause ragionevoli od irragionevoli, giuste od ingiuste.

Questa ricerca è spesso impossibile e sarebbe spesso sacrificata nei suoi risultati se abbandonata ai magistrati ordinari. Dunque gli articoli 385 e seguenti del Codice non hanno più ragione di essere; su ciò siamo tutti d'accordo. E giacchè la Commissione ha incluso nell'ultimo articolo del disegno di legge questo concetto, la pregherei di voler fare invece una inversione.

È una questione di eartimia legislativa; noi facciamo una legge sugli scioperi per cancellarli dal novero dei reati, e cominciamo a fulminare pene per fatti che si possono svolgere prima od in occasione di uno sciopero. Ciò non parmi corretto, ed invece credo che bisognerebbe incominciare con un primo articolo, il quale dica: " gli articoli 385 e seguenti del Codice penale d'Italia sono abrogati ". Ecco proclamato il principio fondamentale della legge, cioè la libertà di coalizione pacifica e di pacifici concerti tra padroni ed operai.

Egli è vero che così facendo avremo creata una lacuna nell'attuale nostra legislazione, come opportunamente osservava testè l'onorevole Sbarbaro.

Questa lacuna, si è detto, dovrebbe essere colmata.

Ma, francamente, questa lacuna non si colma con gli articoli di questo disegno di legge, intesi specialmente come vorrebbe l'onorevole relatore; a colmarla ci penserà il progresso della legislazione sociale. Ora partendo dal principio che la violenza non è punibile se non quando è contemplata dal Codice, perchè fare una legge speciale? Aggravare le pene non volete, diminuirle non sarebbe neppur giusto, lasciate dunque le cose come stanno.

Se nella riforma del Codice penale occorrerà di includere qualche sanzione a questo riguardo, lo faremo; ma per ora, ripeto, sarebbe meglio lasciar le cose come stanno.

Signori, voi vedete che ho parlato con intento favorevole al disegno; desidero, come il Governo e la Commissione, e come da ogni parte della Camera si desidera, che la libertà delle coalizioni venga proclamata legislativamente, però

non posso fare a meno di associarmi ai colleghi dell'altra parte della Camera, i quali hanno detto che tutte le sanzioni penali nuove, che si trovano in questo disegno di legge, non sono, a volerle guardar bene, un progresso, ma piuttosto un regresso ed io dico una inutilità, una ridondanza, specialmente se la legge dovrà avere per commento, il rapporto della Commissione.

E difatti, perchè il Ministero e la Camera si convincano completamente di questo concetto mio, farò questa osservazione.

Oggi se un padrone, un intraprenditore od un operaio, come dice l'articolo 1° della legge, userà violenze, minacce o raggiri all'oggetto di far entrare in un'associazione o coalizione transitoria o permanente, a persistervi ovvero ad astenersi dal parteciparvi ecc.; oggi tutti i casi che voi prevedete, nei 5 capoversi dell'articolo 1°, non costituiscono un delitto, se non quando sia cominciata l'esecuzione dello sciopero. Ma, da domani in poi, questi diventeranno delitti speciali *sui generis*; ed allora se questi delitti speciali debbono essere giudicati secondo le leggi comuni, la nuova legge non serve a nulla; se invece le leggi comuni non prevedono questi casi, voi date ragione a coloro, i quali vi dicono che voi venite creando un piccolo Codice penale per gli operai in questo momento appunto, in cui dovete recar loro parole consolatorie, con una legge, la quale è diretta dar loro la libertà di concertarsi pacificamente, senza che altri si assuma il potere di giudicare dei motivi del concerto, essendo essi i giudici migliori del loro interesse.

Voi invece di recar loro questa parola consolatrice, che è quella che può far onore al Parlamento italiano, aggiungete tutto questo armamentario di delitti e di pene, di cui finora non c'era affatto traccia nel Codice penale.

Signori, se occorrerà aggiungere e creare nuovi delitti e nuove pene, lasciatene il compito al Parlamento, quando verrà il momento di discutere del Codice penale comune a tutti i cittadini.

Non compiliamo un Codice penale speciale per gli operai, ma limitiamoci semplicemente a proclamare quel solo pensiero, che appunto perchè è espressione di libertà, riscuote il plauso da tutti i lati della Camera. *(Bene!)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Cavalletto e l'onorevole Cuccia pareva in su le prime che fossero d'accordo: mentre infatti l'onorevole Cuccia partecipava ai dubbi, alle tre-

pidazioni dell'onorevole Cavalletto, nella prima metà del suo discorso, nella seconda metà ha quasi finito per proclamare, la inutilità della legge.

**Cuccia.** Degli articoli, non della legge.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Ora io ricordo e all'onorevole Cavalletto ed all'onorevole Cuccia, che le brevi osservazioni da me fatte finiscono così: accetto per i suoi principii fondamentali la legge; ma fo ampia riserva di accettare e discutere gli emendamenti, e di proporli.

Ora tra le lacune che io veggio in questa legge, mi pare gravissima quella accennata dall'onorevole Cavalletto.

Credete voi, diceva l'onorevole Cavalletto, che in un giorno in cui il paese avesse bisogno di tutte le sue forze, in cui il paese si trovasse in gravi complicazioni, credete voi che debba rimanere impunito un individuo, munito d'oro straniero, che venga con quest'oro a indurre gli operai allo sciopero e quindi a crearci una causa di debolezza interna, nel momento in cui avessimo bisogno di tenerci uniti e forti?

È verissimo, onorevole Cavalletto, ma se avesse attesa la discussione degli articoli avrebbe udito (e glielo dico in anticipazione per tranquillarlo) che io proporrò di reintegrare nel disegno l'articolo 3 del disegno ministeriale che era concepito così:

“ Gli istigatori dei reati previsti negli articoli precedenti; sono puniti con la detenzione da 13 a 30 mesi „

Credo che così le trepidazioni dell'onorevole Cavalletto verranno ad essere calmate; spero che la Commissione vorrà fin d'ora accettare questa mia proposta.

Per me questa è una delle ragioni capitali per cui questo disegno di legge merita d'essere approvato in quanto che esso riempie la lacuna che il Codice penale presenta con la soppressione dei 4 articoli che disciplinano la materia.

L'onorevole Cuccia ha chiamato nella seconda parte del suo discorso inutili questi articoli nel modo in cui sono concepiti; ma noi potremo renderli più efficaci, durante la loro discussione.

Per esempio, giacchè debbo dire in anticipazione il pensiero del Governo, dirò che credo indispensabile d'introdurre negli articoli l'artificio deloso, senza che non sarebbe possibile stabilire la frode se noi non la troviamo raffigurata in quella frase che oramai è notissima e che una giurisprudenza sessantenne ha insegnato ai magistrati che cosa dovesse significare.

Per esempio, giacchè si parla di minacce, io farò la dichiarazione espressa che per minacce



il pensiero del legislatore non è determinato: la minaccia assume sembianza di reato non per quello che è in sé stessa, ma per l'impressione che può produrre sull'animo di colui che si vuole intimidire.

Un atto od una parola o minaccia verso un individuo in certe date condizioni, verso un altro individuo non ha efficacia di sorta. Quindi quando fosse venuto il momento opportuno, il Governo avrebbe fatto, di fronte alle dichiarazioni della Commissione, questa che in anticipazione io fo, provocata dall'onorevole Cuccia. E credo che basti per ora.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone.** (*Della Commissione*). Non aveva intenzione di parlare nella discussione generale; ma dopo le osservazioni fatte sento il bisogno di farlo per dichiarare che in seno della Giunta non lasciai di farle notare, e quindi son lieto di trovarmi pienamente d'accordo e coll'onorevole Cuccia, e con tutti gli altri i quali hanno esaminato e discusso la parte sostanziale della legge.

Come dissenziente della maggioranza quindi non mi pareva giusto, per quel rispetto che doveva avere all'opinione dei miei onorevoli colleghi, aprire per primo l'adito intorno ad una discussione giuridica che non sarebbe certo sfuggita ai cultori del diritto.

Ho lasciato pertanto all'onorevole relatore l'incarico di sostenere, con quella valentia che la Camera gli riconosce, lo svolgimento delle modificazioni apportate a questa legge, e non doveva parlare appunto perchè mi pareva che di fronte al numero di coloro che accettarono le modificazioni della legge potesse per avventura sembrare jattanza o soverchia presunzione in me il perseverare a parlarne.

Così le cose, io prego gli onorevoli colleghi della Giunta a permettermi che in questa parte della legge separi la mia, dalla responsabilità della maggioranza della Commissione, poichè, ripeto, sono d'accordo con coloro i quali credono che i primi due articoli nella forma come furono formulati, non corrispondano al loro vero scopo.

Ed io debbo esser grato al relatore, onorevole Di San Giuliano, il quale ebbe cura di introdurre in una parte della sua relazione, una mia riserva che mi permetto di leggere alla Camera: "Intanto l'onorevole Fili-Astolfone ha dichiarato di volersi riservare piena ed intera libertà d'apprezzamento intorno alla redazione degli articoli 1 e 2." Mi pare che siano i due articoli su cui più sostanzialmente cadono le varie osservazioni.

Dal canto mio adunque, come modesto cultore delle scienze giuridiche, io mi sento abbastanza confortato e soddisfatto delle conformi opinioni espresse da giuristi tanto valorosi, e credo fermamente che la Commissione, abbandonando il concetto dei *raggiri fraudolenti*, renda affatto inefficace la legge.

Bisogna notare, o signori, che se col progetto in discussione si consacra la libertà dello sciopero e di coalizione; d'altro canto non bisogna lasciare indifesa la società e gli operai stessi contro quegli abili artifizii, di cui nei maggiori casi sogliono essere vittime inconsapevoli.

Conseguentemente io mi associo ben volentieri alle osservazioni degli onorevoli Cuccia e del guardasigilli, e credo che le parole *raggiri fraudolenti* debbano ripristinarsi nell'articolo 1°.

In quanto all'articolo 3, credo la soppressione giustificata, perocchè ammessa la libertà di sciopero e di coalizione, gl'istigatori di *violenze e minacce* troverebbero, a modo mio, di vedere efficace sanzione nelle disposizioni del Codice comune. Del resto, anche su ciò Commissione e ministro si potranno intendere.

Questo lo dico oggi, mentre la prima osservazione già l'aveva fatta in seno alla Commissione. Ritengo dunque che la legge abbia bisogno di essere ponderatamente studiata, che ministro e Commissione devono ingegnarsi di trovare una formula che sodisfi tutti, e che in sostanza non la faccia essere oggetto, come oggi è stato, di attacchi vivissimi, ed in gran parte, dirò anche ragionevoli.

E null'altro ho da dichiarare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Molte cose che io doveva dire le ha dette l'onorevole Cuccia. Nelle conseguenze sue non sono d'accordo, e sono in esse pienamente d'accordo con l'onorevole guardasigilli e con l'onorevole Fili-Astolfone.

Quando ho letto questo disegno di legge, mi ha naturalmente sorpreso una soppressione che ha fatta la Commissione, e che mi pare proprio tronchi il nerbo alla legge; vale a dire la soppressione della penalità per gl'istigatori. Ora, signori, nientemeno che, nel Codice penale attuale, in cui il reato di sciopero consta esclusivamente del concerto senza la violenza e la minaccia, vi è pure la pena maggiore per gl'istigatori. Ed ho bisogno di ricordarvi, affinchè non si dica che la nuova legge sia reazionaria anche nelle penalità.

Il Codice penale italiano, ispirato a' principii economici del tempo, ha voluto provvedere con-

tro le coalizioni per le conseguenze che possono produrre nella società civile, e perciò ha detto: "Qualunque concerto formato fra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, ecc." Cosicchè i poveri magistrati debbono oggi esserè obbligati a fare gravi questioni economiche per vedere se gli intraprenditori bene o male restringano la loro azienda; e quegli articoli del Codice innanzi alla scienza attuale e alla esperienza non possono più reggere.

Allora naturalmente è sorto un altro concetto: libere le coalizioni, libero il concerto; libertà per tutti. Ma adagio! La libertà è la nemica della violenza, e il reato comincia dove comincia la violenza. Perciò, a mio modo di vedere, il disegno di legge che discutiamo era stato informato a concetti più elevati.

Ma continua il Codice attuale all'articolo 387:

"Nei casi preveduti dai due precedenti articoli i principali istigatori o motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi, mentre coloro che formano lo sciopero sono puniti con pena minore. Cosicchè voi oggi avete questo stato di fatto: anche io che sono ingannato, sono minacciato, sono la vittima, ma solo perchè formo parte del concerto, sono punito. Non mi pare perciò che una disposizione, che corregga questo assurdo del Codice penale, possa dirsi reazionaria

Invece che cosa fa il disegno di legge secondo il concetto del Governo? Non punisce la vittima della violenza, ma colui che usà violenza e minaccia. Oggi se io sono stato ingannato, sono punito, l'istigatore è punito di più, ma anche io lo sono. Ma il disegno di legge ministeriale proclama che liberi tutti di concertarsi nei loro interessi, nelle loro industrie, nei loro salari, come credono, v'è il reato di sciopero solo, quando esistono le qualifiche di violenza, minaccia, o (aggiunge il disegno ministeriale) raggirio fraudolento.

A me pare che questa dizione sia migliore di quella della Commissione, perchè il raggirio fraudolento è proprio la frase tecnica (chechè voglia dirsi in contrario) del Codice che ci governa, e si trova particolarmente usata nell'articolo 626.

D'altra parte non posso accettare le idee della Commissione, quando ha voluto specificare le minacce contro la proprietà e contro le persone, mentre voi avete in tutti i casi consimili, come per esempio all'articolo 257 del Codice, le qualifiche indeterminate.

Se, per esempio, io sto per ottenere un favore da un terzo e voi minacciate di non farmelo avere, per farmi entrare nello sciopero, questo non sarà

minaccia secondo la Commissione. Il Codice è invece molto più esatto.

*In jure omnis definitio periculosa*, dicevano i giureconsulti romani. Lasciate dunque stare le definizioni: il Codice penale vi parla di violenze e minacce.

Così è del raggirio. Il raggirio è qualche cosa che i penalisti hanno raffigurato ontologicamente nella loro definizione. Nel nostro sistema di penalità vi è qualche cosa di speciale che si chiama il raggirio fraudolento, e io sono per conseguenza dell'opinione del ministro che proponeva lasciarsi l'articolo quale è formulato.

Ma quello che più m'importa (ed è appunto per questo che mi sono iscritto sull'articolo) è la questione degli istigatori. Intendiamoci bene: se voi togliete dalla legge sugli scioperi le penalità per gli istigatori, fate qualche cosa che non si capisce! Ed allora sarei dell'opinione dell'onorevole Cuccia: cassate questo articolo e torniamo alla legge comune.

Sono più particolarmente gli istigatori che voi dovete punire. E la proposta ministeriale, logicamente, nell'articolo 3 (come è nel Codice attuale, che li punisce più giustamente) stabilisce anche una punizione maggiore per gli istigatori.

Quindi, io propongo, affinché queste mie parole concludano a qualche cosa: cioè prego il ministro e la Commissione di consentire che la discussione degli articoli si faccia sul disegno di legge ministeriale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** Quantunque abbia molto da dire, tuttavia, attesa l'ora tarda, mi limiterò a pochissime parole. Anzitutto, in quanto alle proposte che ha accennato, non ha guari, l'onorevole ministro, la Commissione non può che ripetere la medesima dichiarazione che ha fatto per le proposte che da vari banchi della Camera sono state presentate: essa esaminerà diligentemente le proposte e gli emendamenti dell'onorevole ministro e dei vari colleghi che hanno parlato; ma non può, fin d'ora, manifestare un giudizio nè favorevole, nè contrario alle proposte medesime. Vorrei, poi, spiegare, con brevi parole, in che cosa veramente il nostro disegno di legge differisce dal diritto comune. Per quanto concerne le violenze e le minacce, il disegno di legge non differisce dal diritto comune, se non in questo: che allarga il margine della pena, abbassa il minimo ed eleva il massimo.

Però, il diritto comune non provvede al caso della frode, una volta abolito il reato di coali-

zione e di sciopero, poichè l'articolo 626 del Codice penale vigente limita la punizione della frode al solo caso in cui essa è diretta a carpire gli averi altrui. La Commissione fu concorde col Governo nel riconoscere che la frode si debba punire, anche quando è diretta a carpire il consenso altrui, sia a far parte di una coalizione e di uno sciopero, sia a non farne parte o a separarsene.

Differì la Commissione dal Governo soltanto nella forma con la quale essa questo concetto volle esprimere.

Il Governo si era servito dell'espressione *raggiri fraudolenti*; alla Commissione queste parole parvero troppo larghe ed arbitrarie, e di vero queste parole apparvero per la prima volta nella legislazione francese, allorquando fu promulgato il celebre Codice penale del 1810, ed apparvero, a proposito del reato di truffa, reato per il quale, come ho detto, non poteva esservi luogo alle passioni che suscitano quei reati a cui si riferisce il presente disegno di legge. Malgrado ciò, le parole *raggiri fraudolenti* adoperato nel Codice penale del 1810, per il reato di truffa, diedero luogo a notevoli arbitrii, e tale fu il parere concorde dei più autorevoli commentatori, tale fu quello perfino della Corte di cassazione di Parigi, che espressamente deplorò l'indeterminatezza di quelle parole in una sentenza resa nel 1821.

Quando poi, nel 1864, venne proposta dal Governo di Napoleone III la soppressione del reato di coalizione e di sciopero, il disegno governativo conteneva le parole *manœuvres coupables*. La Commissione, della quale era relatore l'onorevole Ollivier, reputò che quelle parole fossero troppo elastiche, e vi sostituì le altre *manœuvres frauduleuses*, di cui *raggiri fraudolenti*, non è che la traduzione testuale.

Queste parole *manœuvres frauduleuses* furono aspramente combattute nel Corpo legislativo da valenti oratori, tra cui Giulio Simon, i quali dimostrarono, con la massima evidenza, che esse davano luogo all'arbitrio, che esse giustificavano coloro che volevano far credere agli operai che si avesse intenzione di toglier loro con una mano quello che si dava con l'altra.

Malgrado l'opposizione di Giulio Simon, e di altri autorevoli deputati, quelle parole passarono e fanno parte dell'articolo 415 del Codice penale francese. Ora tutti sanno come in Francia, appunto per effetto di queste parole, combinate con la disposizione più elastica dell'articolo 416, la libertà di coalizione e di sciopero sia ridotta in assai frequenti casi ad una semplice derisione, e quindi non si è potuto ottenere quello scopo di

conciliazione sociale, che noi abbiamo di mira, nel rendere alle classi lavoratrici una giustizia troppo ritardata.

Furono queste le ragioni, per le quali la Commissione ha creduto di dover sopprimere quelle parole, ed ha sostituito quelle, che si trovano nell'articolo 375 del disegno di Codice penale, presentato dall'onorevole Giannuzzi-Savelli.

L'articolo 375, che, nel disegno dell'onorevole Pessina, prende il numero 391, dice:

“ Chiunque con artifizii o raggiri atti ad ingannare ed a sorprendere l'altrui buona fede induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno, è punito, ecc. ”

Or bene noi abbiamo pensato, che, siccome questa dizione era stata proposta dal Governo per un reato, per il quale non poteva sorgere il sospetto, che si volesse togliere con una mano quello che si dava con l'altra, ci fosse un'ampia garanzia per tutti, trasfondendola nel disegno di legge in esame.

E che questa garanzia vi sia, mi viene confermato dalle ragioni addotte dall'onorevole Cuccia e dall'onorevole Indelli, perchè a me pare che, quasi inconsciamente, nella mente e nell'animo di quegli egregi oratori, sopravvivano ancora alcuni concetti giuridici, che noi intendiamo di bandire dalla nostra legislazione.

Non mi pare interamente cancellata dall'animo loro, non dirò la convinzione, ma l'impressione, che la coalizione e lo sciopero siano qualche cosa di illegittimo.

Or bene la Commissione è venuta in una opposta sentenza; la coalizione e lo sciopero, per la Commissione, sono mezzi perfettamente legittimi di far valere le proprie ragioni; e, se altri si sorve di tutti quegli espedienti, che l'onorevole Cuccia ha citato, leggendo un brano della mia relazione, noi riteniamo che non possa essere per questo condannato, perchè, se voi non volete permettere questi espedienti, è come se non concedeste la libertà di coalizione e di sciopero.

Quindi noi, facendo questa riforma, dobbiamo sapere seriamente quello che vogliamo e quello che facciamo; noi, introducendo nella nostra legislazione questa riforma, diamo un'arma, ed un'arma seria ed importante nelle mani delle classi lavoratrici, perchè facciano valere le loro ragioni, siano giuste od ingiuste; sia che abbiano ragione o torto, noi, con questa legge, intendiamo di mettere gli operai nella stessa condizione in cui si

trova qualsiasi possessore di una mercanzia qualunque.

Il lavoro, secondo l'economia politica liberista, ai cui concetti, credo, s'ispiri l'onorevole Cuccia, è una merce; e noi accettiamo questo concetto, purchè si tenga conto altresì delle conseguenze etiche, sociali, politiche ed economiche del fatto, che il lavoro è anche una merce *sui generis*, inseparabile dalla persona.

Quindi noi intendiamo che agli operai, i quali vogliono ordinarsi in coalizione e servirsi dello sciopero, non siano tolti in alcun modo quei mezzi, senza dei quali sarebbe vano il credere che essi potrebbero profittare di questa libertà.

Con questo io ho anticipatamente risposto ad un'obiezione dell'onorevole Indelli. Egli biasimava che noi avessimo soppresse le disposizioni relative agli istigatori.

Ora mi permetto di fargli notare che le disposizioni relative agli istigatori stavano benissimo fino a che la coalizione e lo sciopero erano considerati un reato; ed era naturale che coloro i quali prendevano l'iniziativa di questo reato e ne organizzavano l'esecuzione, venissero puniti più severamente dei semplici esecutori; ma dal momento che riconosciamo che la coalizione e lo sciopero non sono più reato, coloro che ne prendono l'iniziativa potranno forse commettere, qualche volta, degli atti immorali, ma poichè la morale ed il diritto sono cerchi concentrici, ed il diritto ha una sfera d'azione più ristretta di quella della morale, non possono esser puniti, quando non rientrano nella definizione di violenze, di minacce o di frodi.

Punire poi più severamente chi istiga a commettere una violenza, minaccia o frode, anzichè chi la commette, urta colla teoria della complicità, quale è ammessa dal nostro Codice penale. Infatti, noi siamo stati obbligati a coordinare il disegno di legge alla legislazione vigente. Ora nella vigente legislazione, l'onorevole Indelli troverà gli articoli 102, 103 e 105, e se egli col suo acume, con la sua profonda conoscenza del diritto, vorrà comparare quegli articoli coll'articolo 3° del disegno di legge ministeriale, chiaramente vedrà le ragioni per le quali la Commissione è stata costretta a sopprimerlo.

Finalmente non mi resta che ripetere la dichiarazione che la Commissione è nell'impossibilità di far conoscere questa sera quali delle proposte, sia dell'onorevole ministro, sia dei singoli deputati è disposta ad accettare; domani, quando incomincerà la discussione degli articoli, essa si riserva di fare conoscere le sue definitive deliberazioni.

**Presidente.** Non essendovi altri che chiedano di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che sono state presentate diverse proposte di modificazioni. Credo conveniente che queste proposte di modificazioni siano trasmesse alla Commissione, affinchè ne riferisca nella seduta di domani, ponendosi essa d'accordo coll'onorevole ministro di grazia e giustizia. Mi pare che così la discussione potrà procedere meglio. (*Segui di assenso*).

Rimanderemo dunque a domani il seguito di questa discussione.

### Discussione sull'ordine del giorno e annunzio di due domande d'interrogazione.

**Presidente.** Avverto la Camera che poco fa è stata distribuita la relazione della Commissione generale del bilancio intorno al bilancio di assetamento.

Propongo, d'inserire questo disegno di legge nell'ordine del giorno e che la discussione di esso incominci nella seduta di lunedì prossimo, per dar tempo a tutti i deputati di esaminare la relazione.

Dichiaro quindi aperte le iscrizioni; coloro che intendono di iscriversi in favore si iscriveranno a destra del banco della Presidenza, coloro che vogliono iscriversi contro si iscriveranno a sinistra.

Se non ci sono osservazioni, rimane dunque così stabilito.

(*È così stabilito*).

Comunico alla Camera una domanda d'interrogazione, dell'onorevole Miniscalchi, del seguente tenore:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sulle sue intenzioni riguardo alla legge sulle servità militari. ”

Non essendo presente l'onorevole ministro della guerra, gli onorevoli ministri presenti vorranno comunicare questa domanda d'interrogazione al loro collega il ministro della guerra.

L'onorevole Corrado ha presentato la seguente domanda d'interrogazione diretta all'onorevole ministro delle finanze:

“ Chieggo interrogare l'onorevole ministro delle finanze:

“ 1° Se e quali provvedimenti abbia adottato per il miglioramento della coltivazione dei tabacchi, promesso in occasione della discussione del bilancio di entrata del 1884-85;

“ 2° Se crede provvedere in via di normali disposizioni regolamentari alla difficile condizione del personale della coltivazione e specialmente a quello dei verificatori temporanei;

“ 3° Ai tramutamenti non proficui allo interesse del servizio e dell'orario nel personale dei verificatori stabili. „

Questa interrogazione era stata dichiarata decaduta, perchè l'onorevole Corrado non si trovava presente nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgerla.

Sarà incritta in seguito a tutte le altre che già si trovano nell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Pregherei la Camera di volere inscrivere nell'ordine del giorno per la seduta di venerdì il disegno di legge che trovasi ora iscritto al numero 35: “ Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona „, perchè, dovendo questa convenzione andare in esecuzione col 1° di aprile, bisogna lasciare il tempo di approvarla anche all'altro ramo del Parlamento, ed ai vari Stati il tempo di poter scambiar le relative ratifiche.

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici propone che si iscriva in principio dell'ordine del giorno per la seduta di venerdì, il disegno di legge relativo all'approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona.

Se non vi sono obiezioni, s'intenderà approvata questa proposta.

(È approvata).

Onorevole ministro dell'interno, Ella deve dichiarare se e quando intenda rispondere a due interrogazioni a Lei rivolte: una dall'onorevole Velini, l'altra dall'onorevole Gaetani di Laurenzana.

**Depretis, ministro dell'interno.** Dichiaro di accettare le due interrogazioni e propongo alla Camera che siano svolte dopo quelle già iscritte nell'ordine del giorno.

**Presidente.** Onorevole Velini, ha udito la proposta dell'onorevole ministro dell'interno?

**Velini.** Sì, signore.

**Presidente.** L'onorevole Gaetani di Laurenzana?

**Gaetani di Laurenzana.** Sì, signore.

**Presidente.** Rimane dunque così stabilito.

La seduta è levata alle 6,10.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

2. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)

3. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)

4. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)

5. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)

6. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86)

7. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)

8. Stato degli impiegati civili. (68)

9. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)

10. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)

11. Ampliamento del servizio ippico. (208)

12. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

13. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

14. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

15. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)

16. Disposizioni sul divorzio. (87)

17. Provvedimenti per Assab. (242)

18. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)

19. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

20. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

21. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

22. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

23. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)

24. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

25. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)

26. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)

27. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)

28. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)

29. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)

30. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)

31. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)

32. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)

33. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano,

per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)

34. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)

35. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)

36. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

---

*Per il Capo dell'Ufficio di Revisione*

AVV. MARIO MANCINI, *revisore.*

---

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).